

CDIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° MARZO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	15753
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	15753
Disegni di legge (Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa):	
PRESIDENTE	15754
Disegni e proposte di legge (Deferimento a Commissioni in sede legislativa):	
PRESIDENTE	15754
Disegni di legge (Trasmissione dal Senato):	
PRESIDENTE	15754
Proposta di legge (Annunzio):	
PRESIDENTE	15754
Interrogazioni (Svolgimento):	
PRESIDENTE	15754, 15759
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	15755
CAPALOZZA	15755
BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	15757, 15758, 15760
D'AMBROSIO	15757
CESSI	15759, 15761
ZIINO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	15762
FARALLI	15763
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175)	15765
PRESIDENTE	15765
GRIFONE, <i>Relatore di minoranza</i>	15766

	PAG.
GUI	15770
GERMANI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	15770
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	15772, 15775
MICELI	15775, 15776
ZANFAGNINI	15775
CAPPI	15777
Inversione dell'ordine del giorno:	
PRESIDENTE	15778
Votazione segreta della proposta di legge:	
Deputati D'AMBROSIO ed altri: <i>Graduatoria del concorso magistrale B-6 (623)</i>	
PRESIDENTE	15778
Interrogazioni, interpellanze e mozione (Annunzio):	
PRESIDENTE	15780

La seduta comincia alle 16.

CECCHERINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Alliata, Bensi, Benvenuti, Pertusio, Raimondi, Viale e Walter.
(I congedi sono concessi).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle rispettive riunioni di stamani, la Giunta per i trattati ha nominato presidente l'onorevole Scoca, e la VI Commissione (istruzione) vicepresidente l'onorevole Tesaurò.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° MARZO 1950

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti disegni di legge:

dalla I Commissione (interni):

« Concessione di un contributo straordinario all'Unione italiana dei ciechi per l'assistenza ai ciechi in condizione di maggior bisogno (1012) (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato);

dalla X Commissione (industria):

« Abrogazione della legge 9 gennaio 1939, n. 189, contenente nuove disposizioni per la preferenza dei prodotti nazionali » (1018);

« Abrogazione delle norme vigenti per la protezione del prodotto italiano contro la illecita concorrenza del prodotto camuffato come straniero » (1017);

« Modificazioni del decreto legislativo 27 gennaio 1947, n. 152, concernente norme per la raccolta degli usi generali del commercio » (764-B) (Modificato dalla IX Commissione permanente del Senato).

Deferimento di disegni e di proposte di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta nelle precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni di legge possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle competenti Commissioni in sede legislativa:

« Maggiorazione dei canoni per la manutenzione e l'uso di linee telegrafiche e telefoniche e degli apparati telegrafici per gli esercizi 1947-48 e 1948-49 » (1114) — (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato);

« Contributo straordinario di lire 20 milioni a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero » (1123).

Se non vi sono obiezioni, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Comunico inoltre che nella seduta di stamane, la VI Commissione permanente (istruzione) ha chiesto che le sia deferita, in sede legislativa, la proposta di legge d'iniziativa del senatore Russo: « Proroga dei termini di legge per estendere alle mogli dei dispersi le agevolazioni concesse alle vedove di guerra ai sensi dell'articolo 8 del decreto

legislativo 16 aprile 1948, n. 830 » (989) — (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato).

A sua volta, il presidente della XI Commissione permanente (lavoro) ha chiesto che siano deferite alla Commissione medesima, in sede legislativa, le seguenti proposte di legge di iniziativa parlamentare:

Deputati PINO ed altri: « Estensione a tutti i sanitari laureati ed alle ostetriche, del disposto di cui all'articolo 2, comma a), capoverso quinto, della legge 1° marzo 1949, n. 55, sulle norme transitorie per i concorsi sanitari » (713);

Deputati CARIGNANI ed altri: « Riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra » (1008).

Se non vi sono obiezioni, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Trasmissione dal Senato di disegni di legge.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza della Camera il seguente disegno di legge, già approvato dalla Commissione speciale della Camera per la ratifica di decreti legislativi e modificato dalla corrispondente Commissione speciale del Senato:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, concernente il riordinamento dei ruoli del personale delle segretarie universitarie » (520 / 6-B).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla stessa Commissione speciale.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza una proposta di legge di iniziativa dei deputati Fabriani e Giammarco:

« Ricostituzione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo » (1131).

Sarà stampata e distribuita. A norma dell'articolo 133 del regolamento, poiché essa importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni. La prima è dell'onorevole Capalozza, al ministro dell'interno, « per cono-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° MARZO 1950

scere come giudichi l'ordinanza 30 maggio 1949 del prefetto di Pesaro Urbino, il quale, oltre a vietare, con i consueti motivi dell'ordine pubblico, la pubblica raccolta delle firme per la petizione della pace, ha incluso nel suo provvedimento, affisso in tutta la città e paesi della provincia, il giudizio politico che la petizione « cerca di creare una psicosi di guerra al solito scopo di montare l'opinione pubblica per fomentare disordini ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche nella provincia di Pesaro alcune organizzazioni politiche presero l'iniziativa di una campagna contro l'adesione dell'Italia al patto atlantico, e taluni appartenenti a tali partiti intrapresero a girare per la città e le campagne per raccogliere firme contro detta adesione.

Nei primi giorni del mese di maggio dello scorso anno, tale Alessandro Severi della federazione provinciale comunista di Pesaro presentò al questore un manifesto, per l'autorizzazione all'affissione, che cominciava con le parole: « Donne italiane, ascoltate! » e così terminava: « Firmate la petizione per la pace ».

Il questore chiese che la predetta federazione specificasse le modalità della raccolta allo scopo di accertare se fossero garantite l'autenticità e la spontaneità dell'adesione e per evitare inammissibili coartazioni della libertà e della volontà individuale. Senonché la segreteria della federazione, con lettera del giorno 9, eludeva la domanda sostenendo, oltre l'anticostituzionalità di tale richiesta, che, in ogni caso, non era promotore della petizione il partito comunista italiano, bensì un apposito comitato nazionale. Nè alla questura in tale occasione fu dato conoscere da chi fosse composto il relativo comitato provinciale, essendo rimasta inascoltata ogni richiesta al riguardo. Pertanto il questore non autorizzò l'affissione e la diffusione del manifesto, con ordinanza del 10 maggio dello scorso anno, in considerazione del fatto che una campagna per raccolta di firme, così come disposta nel manifesto e nel volantino, poteva dar luogo a turbamenti dell'ordine pubblico quando non fossero determinate quelle modalità (per la raccolta stessa) intese a garantire la libera espressione della volontà dei cittadini e l'autenticità e spontaneità delle firme (cosa, evidentemente impossibile a ottenersi a mezzo di raccolta privata con possibili episodi di coartazione della volontà individuale).

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pesaro (al quale presentarono ritualmente ricorso gli interessati), con decisione del 17 detto mese, ritenuto che il contenuto del manifesto poteva turbare l'ordine pubblico, confermò il provvedimento del questore rigettando il ricorso. Poiché, peraltro, si era già venuto a verificare in provincia qualche tentativo di coartazione della volontà popolare, il questore, a mezzo di comunicato-stampa, provvide a diffidare i promotori, gli organizzatori e i raccoglitori di firme dall'attuazione della raccolta in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché presso le abitazioni private, uffici e aziende in genere. Tale diffida non ebbe gli effetti sperati. Essa provocò anzi il vivo risentimento degli organizzatori.

Ma v'è di più. Una circolare dell'U. D. I. aveva disposto che, sui portoni di coloro che avevano firmato, nei negozi, nelle officine, ecc., fossero affissi cartoncini con la scritta: « Questa casa è per la pace ». Evidentemente tale affissione si riprometteva di esporre al disprezzo e all'odio pubblico coloro che non avessero firmato: fu anzi fatta circolare la voce che coloro che non firmavano dovevano essere ritenuti nemici della pace e fautori della guerra.

In tali condizioni il questore, con rapporto del 28 maggio scorso diretto al prefetto, nel rappresentare la situazione determinatasi, rilevò l'accentuarsi fra la popolazione di uno stato di grave tensione degli animi, con minaccia dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In relazione ai fatti sopraesposti e considerato che, oltre tutto, la Costituzione non consente il *referendum* popolare per l'abrogazione di leggi di approvazione di trattati internazionali (a ciò tendeva in sostanza la cosiddetta petizione per la pace), l'ordinanza 30 maggio 1949 del prefetto di Pesaro appare perfettamente legittima e giustificata dalle circostanze di fatto.

La frase dell'ordinanza, riportata nel testo dell'interrogazione, come risulta chiaramente dal testo completo dell'ordinanza stessa, mette poi in rilievo come si fosse venuti creando uno stato di allarme, quasi « la guerra fosse alle porte »; la qual cosa, pur così lontana dalla realtà, ingenerava tuttavia quel particolare stato di preoccupazione e di tensione degli animi ch'è il più propizio al verificarsi di fatti incresciosi e di incidenti atti a turbare l'ordine pubblico e la tranquillità dei cittadini.

Questa circostanza, come l'altra per cui l'indagine, per il modo nel quale veniva effettuata, si risolveva in un inammissibile con-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° MARZO 1950

trollo indiretto delle opinioni politiche dei cittadini e, spesso, nella lesione del diritto alla tranquillità e sicurezza del domicilio, sono state giustamente enunciate nell'ordinanza stessa, in quanto che, più che costituire, come si afferma dall'onorevole interrogante, un puro e semplice giudizio politico, esse costituiscono le vere e proprie cause determinanti e legittimanti il provvedimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Capalozza ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CAPALOZZA. La cronaca, più o meno esatta, ammannitaci dall'onorevole sottosegretario non ci interessa, anche per il tempo che è trascorso: nell'interrogazione, invero, si parla di fatti avvenuti nel maggio del 1949 ed oggi siamo nel marzo del 1950; e la interrogazione si è dovuta ripetere, altrimenti sarebbe caduta in perenzione.

Ci interessano di più le questioni di fondo.

Noi non dobbiamo dimenticare che già il 10 dicembre del 1948 — circa sei mesi prima che uscisse quel provvedimento del prefetto di Pesaro — il ministro dell'interno presentava al Senato il disegno di legge numero 163, contenente modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Nella sua relazione, lo stesso ministro dell'interno afferma — leggo testualmente — che « istituti e singole statuizioni di questo testo unico non si conciliano con i principi che sono a base dello Stato democratico, nè con l'affermazione e la garanzia dei fondamentali diritti di libertà civili che sono sanciti nella Costituzione ».

Ebbene, tra le norme che il ministro dell'interno riteneva incompatibili con la Costituzione, vi è precisamente l'articolo 2 del testo unico di pubblica sicurezza, quell'articolo 2 che ha formato la base dell'ordinanza del prefetto di Pesaro, quell'articolo 2 che, come tutti sanno, conferisce ai prefetti la facoltà di adottare provvedimenti di urgenza nell'interesse dell'ordine pubblico e della pubblica tranquillità. E la relazione continua: « Di tale facoltà eccezionale non viene in effetti fatto uso. La relativa statuizione, contenuta nell'articolo predetto, non può, tuttavia, non ritenersi in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione ».

E la relazione del Senato, in data 14 dicembre 1948 (dovuta, badate, non a un uomo di nostra parte, ma al democristiano onorevole Umberto Merlin) commenta: « Cade l'articolo 2 che concedeva al prefetto amplissime ed incontrollate facoltà. Questa disposizione — vi prego di notare ciò che dice il senatore Umberto Merlin — tramutava ogni prefetto in un piccolo dittatore che, invece di obbe-

dire alla legge uguale per tutti i cittadini, era schiavo dei capricci dei gerarchi locali ».

Fatto è che di lì a poco il famigerato articolo 2, che era stato già abrogato, per volontà del ministro, da un ramo del Parlamento nella seduta del 18 dicembre 1948 e che ancora non è stato abrogato da questo ramo del Parlamento (il disegno di legge lo vediamo all'ordine del giorno da circa un anno!), veniva brandito come una clava contro le manifestazioni per la pace, contro la petizione per la pace, contro i propagandisti della pace. Così venivano fuori quelle tali ordinanze a Firenze, ad Ancona, a Milano, a Bologna, a Pesaro, dovunque, insomma.

Ma a Pesaro si aveva qualcosa di peggio, qualcosa di assolutamente inverosimile! L'onorevole sottosegretario ha cercato di giustificare la espressione contenuta nell'ordinanza del prefetto di Pesaro, che ho riportata nel testo dell'interrogazione, ma a me sembra che siffatta frase stia proprio a provare quel malcostume contro cui, onorevoli colleghi, sin dal lontano 1881 un uomo non certo di nostra parte ma della destra storica (Marco Minghetti) parlava in un suo volumetto ancora attuale e prezioso: « I partiti politici e l'ingerenza loro nella giustizia e nell'amministrazione », ripubblicato nel 1945 con una prefazione dell'onorevole Saragat.

L'ordinanza del prefetto di Pesaro, che ripete non soltanto lo spirito, ma le parole stesse dell'impostazione politica governativa del contrasto sul valore e sugli intendimenti del patto atlantico, può ben dirsi una testimonianza postuma dell'esattezza delle critiche e delle denunce sollevate dal vecchio Marco Minghetti, che era stato — non ho bisogno di ricordarvelo — ministro di Pio IX e collaboratore di Camillo Benso di Cavour.

Il prefetto di Pesaro, dunque, emanando l'ordinanza di cui vado parlando, ha violato la legge costituzionale; e in ciò dovrebbe essere d'accordo il ministro dell'interno, perché quando egli dice che la norma dell'articolo 2 è incompatibile con la Costituzione, egli evidentemente dice che la Costituzione ha già di per sé automaticamente abrogato quella norma che non si concilia con la Costituzione. Ormai in quest'aula abbiamo ripetuto tante volte, e ormai tutti sanno, che le norme costituzionali, quando si trovano di fronte a disposizioni positive con esse incompatibili, sono esse stesse abrogatrici di tali disposizioni positive. Il principio è stato sancito dalla Cassazione a sezioni unite e dal Consiglio di Stato, oltre che accolto da gran parte della dottrina.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° MARZO 1950

Ma il prefetto di Pesaro, emanando quell'ordinanza, non soltanto ha violato la legge costituzionale, bensì si è comportato — lasciatemelo dire — come un qualsiasi capo di provincia fascista; ha dimostrato la mentalità di un qualsiasi *gauleiter* nazista. Egli ha dimenticato di rappresentare un organo dello Stato, che deve essere indipendente da influenze politiche; egli si è trasformato in un agente del partito dominante ed ha trasfuso nel suo provvedimento *erga omnes* i motivi e i rancori di una propaganda di partito.

Ritengo che il prefetto di Pesaro non sia stato neanche prudente, non abbia reso neanche un buon servizio al ministro dell'interno. Perché un po' di finezza, un po' di furberia, e — se volete — anche un po' di ipocrisia, ci vuole, che diamine! Per lo meno quel tanto che serva per rispondere ai deputati dell'opposizione! E forse il ministro Scelba avrà detto a quattr'occhi, in confidenza, al prefetto di Pesaro, con l'esperto e furbo Tayllerand: *Et surtout pas trop de zèle!*

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole D'Ambrosio, al ministro della pubblica istruzione, «per conoscere se non ritenga di sollecitare presso il ministro del tesoro l'approvazione del provvedimento legislativo sull'esaurimento delle graduatorie suppletive dei ruoli speciali transitori degli insegnanti delle scuole elementari».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

BERTINELLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Nel maggio dello scorso anno il Ministero della pubblica istruzione trasmise al Ministero del tesoro lo schema di provvedimento legislativo al quale fa riferimento l'onorevole interrogante e che, nella sua parte sostanziale, tende a far includere nel ruolo transitorio tanti maestri rimasti nella graduatoria suppletiva quanti sono i maestri che furono immessi nel ruolo transitorio con precedenza assoluta sugli altri perché in attesa della nomina nel ruolo normale (per effetto della idoneità conseguita nei concorsi con graduatoria a esaurimento).

Dalle notizie fornite dai provveditori agli studi risultarono i seguenti dati numerici, escluse le province siciliane: vincitori del concorso per ruoli speciali transitori 15.271, dei quali 7.734 facenti parte della categoria avente titoli e preferenze assolute; maestri rimasti ancora nella graduatoria suppletiva 5.975, più 520 facenti parte della categoria preferenziale.

È però da tener presente che le varie categorie sono differentemente distribuite nelle singole province, sicché si è potuto calcolare che, per effetto del provvedimento in parola, subentrerebbero nel ruolo speciale transitorio — nel mentre che vengono assunti gradualmente nel ruolo normale i predetti 7.734 preferenziali — non tutti i 5.975 maestri della graduatoria suppletiva, ma solamente 4.076. Resterebbero quindi esclusi dalla nomina nel ruolo speciale transitorio circa 2.000 maestri.

Attualmente, il provvedimento cui si accenna è allo studio presso il Ministero del tesoro, e anche recentemente esso è stato esaminato e discusso tra funzionari di quel Ministero e del Ministero della pubblica istruzione (direzione generale dell'istruzione elementare) in relazione a diverse obiezioni, fra le quali meritano particolare attenzione e prudenza di studio le seguenti:

1°) che il ruolo transitorio del personale insegnante è stato istituito per un determinato contingente di posti, cioè dei posti in organico vacanti al 1° ottobre 1948, per una sistemazione in esso *una tantum* di coloro che avevano i migliori requisiti culturali e di anzianità di servizio non di ruolo; onde il predetto contingente deve essere ridotto via via che i maestri iscritti nel ruolo speciale transitorio cessano di appartenervi per qualsiasi causa, e ciò ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 7 maggio 1948;

2°) che, se i preferenziali fossero stati assunti nel ruolo normale per effetto delle graduatorie a esaurimento fino al 1° ottobre 1948, il contingente dei posti nel ruolo speciale transitorio sarebbe stato minore di altrettante unità, e quindi i maestri rimasti nella graduatoria suppletiva sarebbero stati egualmente esclusi dal ruolo speciale transitorio.

Il Ministero non mancherà di curare la sollecita definizione dei problemi ancora in esame, e quindi l'approvazione del proposto provvedimento legislativo.

PRESIDENTE. L'onorevole D'Ambrosio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

D'AMBROSIO. Potrei anche dichiararmi in parte soddisfatto per quanto riguarda il Ministero della pubblica istruzione, ma non altrettanto posso dire per quanto si riferisce al Ministero del tesoro. Sembra quasi una disdetta che in ogni questione scolastica io debba sempre inferire contro il ministro del tesoro, ch'è uno dei nostri ministri più amabili, cui debbo particolare, personale gratitudine. Ma ho l'impressione che il Tesoro

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° MARZO 1950

trascuri un po' la scuola, e ciò malgrado il pungolo assillante rappresentato dal ministro Gonella, il quale bussa invano alla sua porta.

Ma io non mi stancherò di protestare contro l'avarizia del ministro del tesoro perché, se egli tiene al pareggio, io tengo soprattutto alla scuola, e ad essa vanno le mie preferenze: io non riesco a concepire che si faccia il pareggio e si chiudano le scuole o si maltrattino gli insegnanti, specialmente quelli provvisori che vivono una vita grama e non sono sicuri del domani.

Io mi domando: se è stato presentato questo provvedimento legislativo, perché si ostacola la sua approvazione? Perché non si rende nota la miseria in cui vivono questi insegnanti, i quali stanno dando una prova di grande dignità: essi non seguono le altre categorie in certe agitazioni, soprattutto perché hanno una consapevolezza della loro responsabilità che fa loro onore. Io ritengo che la risoluzione di questo problema abbia, sì, un carattere nazionale, ma riguardi soprattutto quel Mezzogiorno di cui molti si fanno continuamente paladini, e i cui problemi, all'atto pratico, non si risolvono mai. So anche che la mia proposta sarà presto accantonata, perché il ministro del tesoro è sordo ai continui richiami del ministro della pubblica istruzione quando si tratta di stanziare fondi per la scuola (specialmente primaria), senza pensare che lo stato di esasperazione in cui vengono posti gli insegnanti ha riflessi fortemente negativi sull'andamento della scuola.

Quindi mi auguro che la promessa del sottosegretario di Stato (di interessarsi presso il ministro del tesoro) non rimanga lettera morta. D'altra parte, la sistemazione dei maestri inclusi nelle graduatorie suppletive dovrebbe avvenire tenendo conto dei motivi che hanno giustificato la legge n. 262 sulla sistemazione degli avventizi.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Cessi, Faralli e Ghislandi, ai ministri della pubblica istruzione, dell'agricoltura e foreste e del tesoro, « per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per il ripristino dell'istituto di biologia marina ex-Rovigno, e in genere per la sistemazione dei servizi e del personale degli istituti già dipendenti dal comitato talassografico ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'interrogazione pone l'accento su un istituto che, pur nel vasto quadro delle istituzioni accademiche o co-

munque di studio, ha un notevole rilievo per l'importanza dei suoi scopi e la particolarità delle sue ricerche.

Per rispondere in modo esauriente, è opportuno rifare, sia pure brevemente, la storia tormentata di questo istituto, del quale l'onorevole Cessi è da diversi anni uno fra i più appassionati animatori. Nell'ambito del comitato talassografico italiano, istituito nel 1910 sotto la vigilanza dell'allora ministero della marina e passato nel 1929 sotto la vigilanza del consiglio delle ricerche (il quale era allora alle dipendenze del ministero della pubblica istruzione), esisteva un Istituto di biologia marina di Rovigno d'Istria, il quale si proponeva i seguenti scopi: studiare e ricercare la fauna e la flora marine dell'Adriatico, dare ospitalità di studio e di assistenza agli studiosi italiani e stranieri che intendessero darsi a studi del genere, ed inoltre fornire materiale di studio, sia vivo che conservato, agli istituti scientifici e agli acquari.

Successivamente, nel 1930, il comitato talassografico italiano e la « Società Imperatore Guglielmo per le ricerche scientifiche » di Berlino stipularono una convenzione (approvata con un accordo, fra il Regno d'Italia e il Reich germanico, con il quale si costituiva un consorzio chiamato Istituto italo-germanico di biologia marina in Rovigno, eretto poi in ente morale) allo scopo di provvedere al funzionamento dell'Istituto di biologia marina di Rovigno.

Si tenga presente, ai fini della risposta alla presente interrogazione, che l'articolo 14 della convenzione italo-germanica stabiliva che il consorzio avrebbe potuto sciogliersi quando uno dei due governi l'avesse disdetto e quando fossero trascorsi tre anni dall'intimata disdetta. Scoppiata la guerra e conclusasi, come tutti sappiamo, con il passaggio alla Jugoslavia di territori italiani fra cui anche Rovigno d'Istria, l'istituto cessò di funzionare, non solo di diritto, come ente consorziale italo-germanico, ma anche, necessariamente, di fatto.

Il personale italiano — intendo dire il personale istriano che aveva optato per l'Italia — riparò a Venezia, e continuò a svolgervi, pur senza mezzi adeguati, una certa attività scientifica. In seguito, accogliendo i suggerimenti sia del direttore professor Sella che del professor Cessi, si decise, per delicati motivi di natura internazionale sui quali non sembra opportuno dilungarsi, di organizzare un nuovo istituto di biologia marina, questa volta come istituto esclusivamente italiano, con il nome di « Istituto adriatico di biologia marina »,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° MARZO 1950

devolvendo ad esso il contributo annuale di lire 1.500.000 di cui precedentemente godeva il cessato istituto di Rovigno d'Istria.

Il Ministero della pubblica istruzione, convinto dell'opportunità, anzi della necessità, di tale istituzione e nello stesso tempo preoccupato di provvedere alla sistemazione, per ragioni morali e giuridiche, del personale italiano dell'ex istituto di Rovigno (personale che annovera unità di notevole valore e non soltanto nell'elemento direttivo ma anche in quello subordinato), indirizzò al Ministero del tesoro, l'anno scorso, regolare proposta per la fondazione dell'ente, accompagnandola con uno schema di statuto che era stato predisposto tenendo conto di suggerimenti e previe intese con i predetti professori Sella e Cessi.

Della questione si è anche interessato il Ministero dell'agricoltura, il quale per suo conto ha inviato al Ministero del tesoro un disegno di legge inteso ad inquadrare il personale degli istituti talassografici di Messina, di Taranto e di Trieste in un unico ruolo, simile a quello esistente per il personale degli istituti di sperimentazione agraria.

Si noti che il disegno di legge del Ministero dell'agricoltura non inquadra, tra il personale degli istituti talassografici, anche quello dell'ex istituto di Rovigno perchè quest'ultimo personale fa o faceva parte di un istituto retto da un consorzio e da una convenzione internazionale, e quindi ha o aveva una sua particolare posizione o figura giuridica.

Il Ministero del tesoro, partendo dal presupposto che l'istituto di Rovigno esiste ancora giuridicamente sia perchè non è stato denunciato presso la Germania l'accordo ai fini dello scioglimento del consorzio italo-germanico costituito con la convenzione del 1930, sia perchè nessun apposito provvedimento ha soppresso detto istituto, ha sollevato alcune obiezioni, di carattere generale e di carattere particolare, le quali sono in corso di discussione e di trattazione; alcune di esse esigono, per essere risolte, una particolare prudenza, soprattutto per i riflessi di carattere internazionale che tali questioni presentano in relazione al trattato di pace e alle rivendicazioni che in argomento sono già state presentate dalla Jugoslavia e potrebbero esserlo dalla Germania.

Si conferma ad ogni modo che il Ministero della pubblica istruzione non soltanto è pienamente favorevole alla costituzione in Venezia di un istituto di biologia marina ma che, anche e soprattutto (come ha già

fatto finora mantenendo il contributo ordinario di lire 1.500.000 già stanziato nel bilancio e versando dei contributi straordinari, fra i quali uno di lire 700.000 nel giugno scorso) il Ministero si adopererà con il migliore interessamento per superare, di concerto con il Ministero del tesoro e con quello degli esteri (pure interessato), le difficoltà che dovessero incontrarsi nel raggiungimento del fine propostosi.

PRESIDENTE. Non dispiacerà all'onorevole sottosegretario se io rinnovo qui agli onorevoli rappresentanti del Governo l'invito a voler limitare le risposte orali al puro necessario, mantenendole strettamente aderenti alle domande poste dagli onorevoli interroganti, in modo da ricondurre l'istituto della interrogazione alla sua vera natura. (*Approvazioni*).

L'onorevole Cessi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CESSI. Non rifarò, signor Presidente, la storia delle dolenti vicende sofferte dall'Istituto di biologia marina, già dimorante a Rovigno, dopo il 1945. Il collega Ponti, qui presente, ne sa qualche cosa, perchè ha collaborato con me per studiare la possibilità di una sua vitale ricostituzione a Venezia. Però io non posso dichiararmi soddisfatto delle assicurazioni dell'onorevole sottosegretario, in quanto, se riconosco la buona volontà passata e presente del Ministero della pubblica istruzione, il quale ha collaborato con ogni sforzo per procurare una sistemazione all'istituto, questa buona volontà non dà però affidamento che possa arrivarsi a un effettivo e concreto risultato.

Nel corso degli ultimi anni invano sono stati formulati schemi di provvedimenti e sono state convocate commissioni interministeriali: l'onorevole sottosegretario ha preferito sottacere questi inutili tentativi. Più volte e a lungo l'argomento è stato discusso senza arrivare mai ad una soluzione. La conclusione trovasi nella lettera che ha trasmesso il Ministero del tesoro, la quale, eleva una barriera insormontabile ad ogni possibilità di definizione del problema. Il Ministero del tesoro, ispirato dalla ragioneria generale, pone due condizioni pregiudiziali per prendere un qualsiasi provvedimento in ordine alla sistemazione dell'istituto: 1°) la soppressione dell'istituto di Rovigno, il quale non esiste più nello Stato, perchè, ch'io mi sappi disgraziatamente Rovigno non appartiene più all'Italia (e allora come si può sopprimere un istituto che ora appartiene, di fatto e di diritto, a uno Stato straniero?);

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° MARZO 1950

2°) la denuncia della convenzione italo-germanica, che è un atto successivo e complementare, e non fondamentale, per la costituzione e il funzionamento dell'istituto stesso: anche questa, a mio avviso, è una pretesa assurda, in quanto non si sa a chi dovrebbe essere fatta la denuncia, dal momento che la Germania non esiste più.

Sono controsensi, che francamente non so spiegare. Il peggio si è che di questi assurdi argomenti il Ministero del tesoro si serve per impedire la riorganizzazione di strumenti essenziali di ricerche scientifiche. Scrive il Ministero del tesoro: «...qualora si intendesse pervenire alla denuncia della accennata convenzione e alla conseguente soppressione dell'istituto di Rovigno, questo Ministero non avrebbe da parte sua difficoltà ad aderirvi» (io non so se sia competenza del Tesoro giudicare nel merito di provvedimento che sia promosso da un dicastero tecnico) «e a consentire» (bontà sua!) «altresì la costituzione di un Istituto di biologia marina a Venezia, purché l'iniziativa restasse contenuta entro limiti tali da escludere, in omaggio all'articolo 81 della Costituzione, nuove e maggiori spese per il bilancio dello Stato».

Come al solito, l'articolo 81 viene richiamato per seppellire una iniziativa necessaria al progresso scientifico e rispondente alla dignità della nazione. Di grazia, a chi compete assicurare le fonti di finanziamento degli istituti statali se non al Ministero delle finanze e a quello del tesoro? D'altra parte, invece, io deploro la sovrapposizione del Tesoro in affari non di sua competenza: troppo spesso, come in questo caso, esso interviene a ostacolare l'attuazione di provvedimenti necessari, non con considerazioni finanziarie ma con giudizi di merito inaccettabili.

Lamento poi che non sia stata data una risposta chiara ed esplicita in merito alla sistemazione del comitato talassografico e degli istituti da esso dipendenti. L'onorevole ministro dell'agricoltura e foreste, chiamato in causa, ha preferito tacere, e ha rimesso al suo collega della pubblica istruzione un rapporto anodino e inconcludente. Avrei poi desiderato conoscere quale trattamento si intenda fare al personale di tali istituti. Mi risulta che taluni dei dirigenti verrebbero assunti come avventizi fuori ruolo. Sarebbe assai e assai doloroso che funzionari ormai anziani, i quali hanno dato l'attività di tutta la loro vita al progresso della scienza e degli studi, venissero trattati in questo

modo alla fine della loro carriera. Io avrei avuto piacere che questo particolare fosse stato chiarito, e che mi fosse stato comunicato su quali basi si intendeva impostare la riforma.

Comunque, l'episodio su cui ho richiamato l'attenzione della Camera, è, purtroppo, l'anello di una catena molto lunga, di tutto un programma, di tutto un orientamento di Governo, di tutta un'azione non certo propria all'incremento della nostra cultura! Qui troppe volte, per istituti di cultura, sono state fatte promesse e assunti impegni — anche dallo stesso Presidente del Consiglio, in pubblica seduta — registrati regolarmente negli atti parlamentari. Ma queste promesse non sono state mai realizzate: il Ministero del tesoro oppone una sistematica resistenza contro ogni provvedimento inteso a difendere le sorti della nostra cultura nazionale!

Non meravigliatevi, colleghi, se, da questi banchi, noi ci preoccupiamo della cultura. Noi non speculiamo sulla miseria, dicevo, o sull'ignoranza. I problemi della cultura ci preoccupano appunto perché abbiamo consapevolezza che la miseria e l'ignoranza non sono nostre alleate, ma sono contro di noi!

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Cessi e Costa, al ministro della pubblica istruzione, «per conoscere se sia lecito alle amministrazioni delle università degli studi imporre tasse non consentite, anzi contrarie alle vigenti disposizioni, e se non creda urgente promuovere una sistemazione organica della materia per eliminare, intollerabili arbitri».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'articolo 152 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592) determina le tasse e le soprattasse dovute per l'immatricolazione e la frequenza negli atenei: qualsiasi altra imposizione di tasse è illegittima. Non risulta però al Ministero che le università richiedano agli studenti il pagamento di tasse non consentite dalle disposizioni vigenti.

Gli onorevoli interroganti si riferiscono certamente ai cosiddetti contributi, i quali sono pur essi regolati dal citato articolo 152 e dall'articolo 30 del regio decreto 4 giugno 1938, numero 1269.

Data la formulazione di queste disposizioni legislative, il Ministero non può eserci-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° MARZO 1950

tare alcuna iniziativa nella imposizione o nella modificazione dei contributi fissati dalle autorità accademiche di ogni ateneo.

Anche se è vero, in linea di fatto, che le tasse e sopratasse scolastiche si aggirano sulla media di lire 6.000 annue per ogni studente, mentre i contributi hanno una misura media che si aggira sulle 10-14 mila lire annue (oltre i veri e propri rimborsi di laboratorio), tuttavia questi contributi non possono essere dichiarati illegittimi, non soltanto perchè la loro imposizione è stata adottata con le formule prescritte dalle norme in vigore, ma anche perchè la dizione del decreto legislativo 14 febbraio 1948, numero 168 (il quale consente alle università e agli istituti superiori la facoltà di richiedere agli studenti il pagamento di un contributo integrativo per un importo non superiore a lire 6.000 per ciascuno studente), fa sempre esplicitamente salva la imposizione dei contributi speciali previsti dall'articolo 152 del testo unico.

Si fa notare che, in ogni modo, il pagamento delle tasse, sopratasse e contributi importa complessivamente l'esborso di una somma che è sensibilmente inferiore al costo annuo di ogni studente, costo che secondo i calcoli fatti dal consiglio superiore si aggira sulle lire 40.000 annue.

Si ritiene opportuno di aggiungere che gli studenti di disagiata condizione economica e meritevoli per il profitto, i quali siano esonerati dalle tasse e sopratasse scolastiche, sono dispensati anche dal pagamento di contributi di ogni genere.

Per quanto concerne infine la sistemazione organica della materia, quale viene auspicata dagli onorevoli interroganti, si informa che la questione ha formato e forma tuttora oggetto di attento e approfondito esame presso il consiglio superiore e presso gli altri organi del Ministero, anche in sede di riordinamento generale in occasione della riforma della scuola.

PRESIDENTE. L'onorevole Cessi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CESSI. Mi meraviglia che il Ministero non sappia quello che sanno tutti. Basterebbe scorrere, onorevole sottosegretario, una tabella, che è ufficialmente pubblicata da una università, per convincersi che si esigono tasse non previste dalle disposizioni vigenti. Comunque, non intendevo riferirmi ai contributi speciali di gabinetto, i quali sono legittimi: mi riferivo però al contributo straordinario, che dalla legge è fissato nella misura di 6000 lire mentre qui esso è raddoppiato. Legali sono i contributi di gabinetto: ma perchè non imporre

agli studenti l'onere del materiale che essi consumano nelle esercitazioni?

BERTINELLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. È l'articolo 152.

CESSI. No, è un abuso: lo sappiamo noi, e il Ministero lo ignora!

Ma è lecito che per domande, presentate eventualmente con ritardo, si impongano 500, 600, 1000 lire a titolo di mora? È possibile che una amministrazione si arroghi il diritto di imporre multe e penalità non previste dalla legge? Questo io domando. E poichè le penalità si moltiplicano, e poichè ad ogni occasione propizia si cerca nelle università di imporre qualche tassa speciale e si inventano perfino delle voci nuove, malamente dissimulate, io domando se ciò sia legittimo. Con l'adozione di tali sistemi, non può dirsi davvero che il livello delle tasse universitarie sia estremamente basso, come si lamenta: si faccia la somma di quanto sborsa lo studente, a titolo diverso, e si arriva a 40 mila lire per anno.

ERMINI. Questo non è vero.

CESSI. È verissimo, collega Ermini. Per fronteggiare le esigenze universitarie sarà necessario un contributo anche maggiore, ma, se è necessario, si regoli definitivamente la materia in modo che gli studenti e le famiglie sappiano che cosa debbono spendere, e non siano esposti a un costante fastidioso stillicidio di tasse inaspettate.

Faccio osservare che il reddito di tasse così pagate, e di contributi imposti dalle università così alla spicciolata, non concorrono certamente a irrobustire e a rendere organica la sistemazione finanziaria delle università medesime: gli istituti universitari vivono alla giornata senza la tranquillità di definite assegnazioni, nella speranza di qualche provento straordinario, che, giunto all'improvviso, non è sempre opportunamente impiegato. Tale disordine porta a uno stato di confusione non solo amministrativa ma anche didattica: e badi, onorevole sottosegretario, che io qui non intendo comunque vulnerare l'autonomia amministrativa delle università. Essa deve essere rispettata, ma una disciplina deve essere imposta, perchè non è tollerabile l'esercizio di un arbitrio che finisce per riuscire dannoso alla attività delle università medesime.

PRESIDENTE. Seguono due interrogazioni dell'onorevole Faralli al ministro dell'industria e del commercio, la prima « per conoscere il suo pensiero circa l'atteggiamento dei dirigenti l'« Ilva » di Savona, i quali mossi da un fazioso desiderio di parte, hanno abbandonato lo stabilimento con conseguenze

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° MARZO 1950

estremamente gravi per un bene strumentale della collettività italiana e con gravissimi danni per i lavoratori e la popolazione savonese. L'interrogante chiede se non ritenga il Governo di dover intervenire direttamente e urgentemente contro i responsabili di un palese atto di sabotaggio alla nostra produzione siderurgica»; la seconda «per sapere quali provvedimenti ha preso il Governo a carico dei dirigenti della «San Giorgio» di Sestri Ponente che hanno abbandonato il lavoro e la direzione».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio ha facoltà di rispondere.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Rispondo prima all'interrogazione riguardante il caso dell'«Ilva». Alla fine del settembre 1949 la società «Ilva» aveva comunicato alla commissione interna dello stabilimento di Savona, alla camera del lavoro ed alla «Fiom» che, per le note ragioni che rendono antieconomica la gestione dello stabilimento stesso, avrebbe dovuto procedere all'alleggerimento di 500 unità. Fu in conseguenza stabilito che ai lavoratori che avessero presentato le dimissioni entro il 16 ottobre, sarebbero state versate, oltre le normali indennità, tra le 230 e le 275 mila lire, a seconda dell'età. Il periodo di dimissione fu poi tacitamente prorogato fino al 14 novembre, ma non essendo completato il programmato alleggerimento di 500 unità, la direzione provvide a notificare i licenziamenti occorrenti per completare il predetto numero.

Subito dopo si è verificato nello stabilimento uno stato di agitazione e di anormalità in quanto i lavoratori licenziati, tra cui una trentina di comprovato scarso rendimento, hanno continuato a presentarsi al lavoro, mentre da parte delle organizzazioni sindacali è stato richiesto che la società rinunci ai licenziamenti, lasciando aperte solo le dimissioni.

Nelle varie riunioni che ebbero luogo con l'intervento del prefetto di Savona per la soluzione della vertenza, la società si dichiarò disposta ad accordare un ulteriore periodo di tempo, anche fino al 31 dicembre 1949, per le dimissioni volontarie, a condizione però che le organizzazioni sindacali avessero dato garanzia circa le effettive dimissioni di tutte le 500 unità entro detto termine, comprendendo in esse i dipendenti già indicati come di scarso rendimento, e con esplicita riserva di raggiungere tale numero con licenziamenti se le dimissioni fossero state insufficienti.

La società, nel corso delle riunioni, fece presente che se fosse mancato un accordo in tal senso, sarebbe stata costretta a ritirare la direzione dallo stabilimento, non potendo più oltre consentire la situazione anormale in atto, durata per circa 20 giorni, e dichiarò che confidava nella ragionevolezza della massa operaia.

Ma, perdurando l'indebita permanenza dei licenziati nello stabilimento, e non dando le organizzazioni sindacali le assicurazioni richieste, il 5 dicembre ultimo scorso, la società «Ilva» è stata costretta a ritirare la direzione dallo stabilimento di Savona.

Successivamente, nei giorni 21, 22 e 23 dicembre 1949, presso il prefetto di Savona, con l'intervento di un rappresentante del Ministero del lavoro, dei direttori degli uffici regionali del lavoro di Genova e dell'ufficio provinciale del lavoro di Savona, nonché dei rappresentanti dei dirigenti dello stabilimento, della commissione interna, della libera unione provinciale dei sindacati di Savona, della camera sindacale, della federazione italiana lavoratori di Savona, è stata tenuta una riunione nel corso della quale è stata dai convenuti accettata e sottoscritta la proposta avanzata dal prefetto, che è stata consacrata in un regolare verbale di accordo.

In essa veniva stabilito l'allontanamento, mediante dimissioni, del gruppo di scarso rendimento - 33 unità - e la direzione dell'«Ilva» rinunciava temporaneamente all'allontanamento delle altre 63 unità con le quali si sarebbe raggiunto il programmato numero di 500 unità. Di conseguenza l'«Ilva» ha alleggerito la propria gestione di 437 unità.

È stato altresì stabilito che a tali lavoratori, in via eccezionale, deve essere concessa, in aggiunta alle normali competenze di liquidazione, la corresponsione extra-contrattuale di lire 220.000.

Per i giovani inferiori ai 21 anni e per le donne deve essere invece corrisposto il 75 per cento della somma predetta. Con tale accordo, le parti hanno ritenuto chiusa la vertenza ed il lavoro è stato ripreso il 24 dicembre 1949. Questo per quanto riguarda l'«Ilva».

Risponderò, ora, alla seconda interrogazione relativa alla «San Giorgio».

Nella seduta del 24 febbraio il ministro onorevole Togni, ha risposto ampiamente alle interpellanze presentate dagli onorevoli Pessi, Faralli, Pallenzona e da altri onorevoli colleghi in merito ai fatti verificatisi presso lo stabilimento «San Giorgio» di Genova.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° MARZO 1950

In quell'occasione è stata data una risposta chiara, esplicita e serena.

È stata tratteggiata la « storia » degli avvenimenti, e sono stati forniti all'Assemblea tutti gli elementi di fatto, nonché gli aspetti tecnici, sindacali e politici della vertenza.

Ciò nonostante, l'onorevole Faralli ripresenta oggi, mediante interrogazione, lo stesso tema già da lui precedentemente prospettato con una interpellanza e alla quale è stato risposto.

A distanza di appena cinque giorni la risposta all'interrogazione non può differire da quella data all'interpellanza giacché nel frattempo non sono intervenuti nuovi elementi per modificare l'opinione espressa dal ministro Togni in risposta alla interpellanza predetta.

Ripeto, pertanto, che il Governo non può prendere alcun provvedimento a carico dei dirigenti della « San Giorgio » per fatti che non riguardano il mantenimento dell'ordine pubblico.

Né vale la circostanza che il capitale azionario della « San Giorgio » appartiene in parte allo Stato, perché ciò non giova per conferire allo stesso poteri che eccedono da quelli contemplati dalla legge in materia di società commerciali.

Saranno gli organi sociali ai quali compete l'amministrazione e la direzione dell'azienda che, esaminando con tutta serenità i fatti avvenuti, delibereranno di conseguenza, nel rispetto della legge e dello statuto della « San Giorgio », con senso di responsabilità ed usando la dovuta comprensione per tutti: dirigenti ed operai.

PRESIDENTE. L'onorevole Faralli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

FARALLI. Signor Presidente, evidentemente io non posso dichiarare d'essere soddisfatto, anzi, vorrei raccogliere la raccomandazione che ella ha fatto agli egregi rappresentanti del Governo di rispondere a tono alle domande contenute nelle nostre interrogazioni, perché, per quanto si riferisce all'« Ilva » di Savona, l'onorevole sottosegretario ci ha presentato la storia della vertenza, che a noi in questo momento non interessa. Noi abbiamo chiesto in modo preciso ed esplicito se il Governo intendeva prendere dei provvedimenti contro una direzione che ha abbandonato lo stabilimento. Per la seconda interrogazione l'onorevole sottosegretario ci dice non essere l'argomento di pertinenza del Governo. Invece noi opiniamo

in questa sede che sia proprio di pertinenza del Governo il controllo dell'I.R.I.

Onorevoli colleghi, noi dimentichiamo che l'I.R.I. costa un'infinità di miliardi allo Stato, noi dimentichiamo che l'I.R.I. è un bene strumentale dello Stato, e se noi dimentichiamo questo, veniamo meno ad uno dei nostri precisi doveri che sono espressi nel controllo del Parlamento sugli investimenti che compie lo Stato.

Io non voglio polemizzare con l'onorevole sottosegretario, ma gli faccio osservare che per quanto si riferisce all'episodio di Savona, egli ha eluso la mia precisa domanda. Non ha detto, per esempio, che l'abbandono della direzione da parte del direttore e dei dirigenti dello stabilimento di Savona ha generato un grave danno allo stabilimento in quanto un forno è crollato, ed i forni siderurgici — i tecnici che sono presenti possono testimoniare — costano svariate decine di milioni.

Ora, poiché l'onorevole sottosegretario ha affermato che questo bene strumentale non è della collettività, in quanto esiste un consiglio d'amministrazione, vorrei domandare all'onorevole sottosegretario se quel forno viene pagato dal consiglio d'amministrazione dell'« Ilva » o se, invece, non è lo Stato che, integrando i bilanci dell'« Ilva » e dell'I.R.I. evidentemente si sobbarca il peso di questo danno, derivato da una diserzione da parte di dirigenti responsabili. Ora, veda, onorevole sottosegretario, io qui non faccio una questione di merito, non voglio sapere se ha torto la direzione o se ha ragione, se la disciplina è stata o no rispettata se c'è stata o no una offesa.

PIETROSANTI. Vi conviene!

FARALLI. Né voglio ricordare come l'onorevole ministro Togni, che oggi avrebbe dovuto essere presente alla Camera, perché ne aveva assunto impegno, per rispondere e completare a questo riguardo il suo pensiero...

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. È impegnato altrove.

FARALLI. ... abbia difeso qui, in modo non del tutto simpatico per un ministro, il diritto della direzione ad abbandonare lo stabilimento in quanto si riteneva poco rispettata

Ripeto, io non entro nel merito del perché questa direzione non era rispettata né nel merito del fatto, se il fatto cioè esiste o non esiste (perché può anche non esistere). Ma io penso che, comunque, da parte dello Stato si debba intervenire a tutela dei beni strumentali della collettività. Altrimenti, a che scopo esisterebbe lo Stato? soltanto per pa-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° MARZO 1950

gare ed integrare i bilanci dell'I. R. I. ? Lo Stato dovrebbe servire soltanto a versare miliardi all'I. R. I., senza avere nessuna potere di controllo e di intervento !

Ma allora perchè con questo Ministero avete creato un nuovo ministro giudice e custode dei beni strumentali dello Stato, se lo Stato, poi, non interviene al momento opportuno per vedere se effettivamente i suoi beni strumentali siano mantenuti e difesi come devono essere mantenuti e difesi ?

L'abbandonare la direzione di uno stabilimento, nelle condizioni attuali, significa diserzione: equivale all'abbandono da parte del capitano della nave perchè la ciurma non è disciplinata, durante la tempesta.

Ecco perchè dico che il Governo non ha risposto alla nostra domanda. Il Governo doveva dirci se riteneva doveroso e obbligatorio da parte del consiglio di amministrazione dell'I. R. I. intervenire nella vertenza richiamando quelle direzioni che avevano abbandonato il bene strumentale che era stato loro affidato.

A Savona si è verificato quel tale episodio di cui ho fatto cenno e di cui noi cittadini pagheremo le spese. Come cittadini dunque e come parlamentari abbiamo diritto di chiedere al Governo italiano conto di questa spesa che la nazione dovrà sostenere per colpa di uomini che hanno dimostrato di essere degli irresponsabili.

Nel caso specifico della « San Giorgio » si tratta di uno stabilimento che costa decine di miliardi. Molti di loro, onorevoli colleghi, forse non sanno che cosa è la « San Giorgio », che cosa è questo stabilimento di cui tanto efficacemente vi ha parlato il collega Pessi nella seduta di venerdì, durante la discussione della sua interpellanza. Ora come si può abbandonare da parte della direzione lo stabilimento soltanto per una supposta indisciplina da parte di un determinato gruppo di operai ? Come si può abbandonare questo bene, come si può lasciarlo non affidandolo a nessuno, senza che alcuno ne sia responsabile ? Se domani per avventura un provocatore, un pazzo, uno che voglia generare del male creasse del disordine in un reparto della « San Giorgio », dove sono impiegati in macchine di estrema delicatezza centinaia di milioni, e queste macchine venissero rovinate, venissero sabotate, chi è che risponderebbe del danno, onorevole sottosegretario ?

PIETROSANTI. Il sabotatore !

FARALLI. No: la direzione che ha abbandonato il suo posto, che ha disertato: il

funzionario che è comandato ad un compito, quel compito deve saper tenere e difendere.

Io, ripeto, non entro nel merito. Però una direzione che non sa approfittare degli strumenti che le consente la legge e che le consentono i patti sindacali, quella direzione evidentemente non è meritevole di poter rimanere a capo di un complesso industriale come è quello della « San Giorgio ».

Ella non ignora che in questo momento a Genova vi sono 30.000 operai in sciopero proprio per la « San Giorgio ». Ella non ignora che vi sono altre centinaia di migliaia di creature umane che gravitano intorno alla vita della « San Giorgio » e del complesso I. R. I. della provincia di Genova e che sono in ansia perchè non sanno che cosa potrà succedere. Ella mi consenta che io le dica... dato che ella non era presente quando si discusse l'interpellanza, che la diserzione della direzione della « San Giorgio », qualunque ne sia il motivo, sul quale non mi voglio indugiare, è un atto di sabotaggio contro un bene strumentale dello Stato, di cui la direzione deve rendere conto al paese. Tanto più che questa decisione di abbandonare lo stabilimento, onorevole sottosegretario, è stata presa direttamente dall'amministratore delegato, avvocato Nordio, senza neppure interpellare il consiglio di amministrazione della « San Giorgio », cui ella fa riferimento. Infatti, solo dopo 20 giorni il consiglio di amministrazione veniva convocato presso il presidente avvocato Raimondo, ospite di una clinica a Genova.

Questo avvocato Nordio a quali ordini deve obbedire se non a quelli del consiglio di amministrazione ?

Invece sappiamo che ordini gli sono venuti dall'alto, da elementi cioè che sono al di sopra dello stesso presidente del consiglio d'amministrazione.

L'avvocato Nordio, se ben ricordiamo, era stato defenestrato dall'« Ansaldo », all'epoca dello scandalo Cavallero, durante il periodo fascista; il Cavallero veniva estromesso dalla società « Ansaldo » per ragioni che non è il caso di rievocare: Il Nordio era uno degli strumenti di Cavallero.

Ebbene, oggi questo signore, dopo la manomissione che si è fatta del complesso « Ansaldo » e della « San Giorgio » nel genovesato, è ritornato con propositi, sui quali per ora non mi voglio indugiare, ma ne esamino soltanto le conseguenze, che sono quelle di aver cercato di sabotare la produzione della San Giorgio, col proposito di diminuire l'efficienza di questo stabilimento che è un modello di produzione, e

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° MARZO 1950

trovare poi i motivi di una eventuale chiusura... perchè non produce più come una volta.

Onorevole sottosegretario, voi vi appellate al fatto che si tratta di società anonima, e affermate che perchè tale il Governo non può interferirvi. Secondo me la vostra tesi è errata, perchè il Governo deve esercitare il controllo anche sulle società anonime, in quanto è dal Governo o dagli organi che ne dipendono che sono nominati i consigli di amministrazione.

Recentemente abbiamo avuto occasione — e l'onorevole Pertusio me ne può far fede — di discutere al consiglio comunale di Genova delle società anonime controllate dal comune: la minoranza democristiana ha chiesto giustamente che si controllassero determinati atti di queste società; ed il consiglio comunale questi atti ha controllato.

La tesi del Governo non ha quindi nè fondatezza, nè giustificazione.

La verità è, onorevoli colleghi, che il complesso I. R. I. — su cui ritorneremo al momento opportuno e con abbondante documentazione — oggi rappresenta in Italia la cavia sperimentale della Confindustria, mentre dovrebbe costituire un strumento a disposizione del Governo e della collettività, come banco di prova di un sano efficiente lavoro produttivo.

Il Governo dimostra una specie di trascuratezza, perchè è con la Confindustria. L'onorevole ministro aveva promesso di venire ieri, 28 febbraio, a Genova, per visitare quei complessi: avrebbe così constatato che gli stabilimenti sono in piena efficienza.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Vi andrà il 5 marzo.

FARALLI. I giornali di ieri riportavano che l'avvocato Nordio, il disertore dello stabilimento, ha chiesto al comitato di gestione, formato da tecnici, ingegneri ed operai della « San Giorgio », che venisse consegnata una macchina da presentare alle ferrovie dello Stato quale campione per una fornitura, altrimenti scadevano i termini. Questa macchina è stata presentata perchè era stata finita durante la diserzione del signor Nordio dalla direzione della « San Giorgio ».

Desidero aggiungere una preghiera: il Governo non trascuri questa situazione, tenendo conto che Genova non è un piccolo paese in cui si possano fare a pieno respiro le esercitazioni della « celere ». Noi ammoniamo il Governo a rammentarsi che nessuna protervia, nessuna cricca di avventurieri della industria potrà piegare la resistenza della classe lavoratrice genovese.

Genova proprio domenica ha dimostrato con un atto di civismo, quale sia la sua volontà di operare e di lavorare: attorno al suo gonfalone — decorato di medaglia d'oro al valore partigiano — si sono riuniti tutti gli uomini della Resistenza da Cadorna a Longo, da Parri a Morandi, a Pizzoni e a tutti gli altri che avevano cooperato per la liberazione dell'Italia. Genova ha dato ancora una volta prova di una maturità politica, di una superiore coscienza nazionale di cui tutti sono rimasti commossi ed entusiasti.

Mentre tutto il paese è arroventato da fiamme che guizzano e bruciano e l'abisso che oggi purtroppo divide gli italiani sembra ingoiare nel suo risucchio le nostre volontà e le nostre passioni, Genova invece dà prova di forza, di solidarietà, di civismo. Ebbene, signori del Governo, ricordate che se oggi con la vostra politica tenterete di stroncare questa forza e questa solidarietà, troverete tutti i lavoratori del genovesato in piedi e del vostro tentativo sabotatore dovrete rendere conto non soltanto a Genova ma a tutto il popolo italiano. (*Applausi all'estrema sinistra — Proteste al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Essendo trascorso il tempo destinato all'interrogazioni, le rimanenti iscritte all'ordine del giorno saranno svolte in altra seduta.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
TARGETTI

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e partecipazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e partecipazione.

Dobbiamo oggi esaminare l'articolo 18. Se ne dia lettura.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Se una parte intende compiere sul fondo locato determinati miglioramenti e l'altra si oppone, il giudice, sentite le parti, può autorizzarne l'esecuzione, qualora la commissione provinciale prevista dall'articolo 15 esprima parere favorevole circa la utilità per il fondo e per la produzione.

« A tal fine la parte che intende compiere i miglioramenti deve presentare il progetto con l'indicazione delle opere e della spesa al

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° MARZO 1950

giudice, il quale assegnerà alla commissione un congruo termine per la formulazione del proprio giudizio, salvo che il parere favorevole non sia stato preventivamente ottenuto.

« Quando i miglioramenti sono stati proposti dall'affittuario, l'autorizzazione non può essere concessa se non risulta la sua capacità economica e non sia garantita l'esecuzione tecnica, o se egli è stato inadempiente agli obblighi contrattuali.

« Il giudice assegna un congruo termine perché i miglioramenti siano eseguiti.

« I miglioramenti compiuti a norma del presente articolo, e dell'articolo 21, sono tenuti in conto agli effetti dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 3 ».

Gli onorevoli Grifone, Miceli, Capalozza, Bianco, Diaz Laura, Amicone, Sannicolò, Montagnana, Ravera Camilla e Ortona hanno presentato il seguente articolo sostitutivo:

« Gli affittuari, singoli o associati, hanno diritto di eseguire opere di miglioria a beneficio del fondo locato, con diritto a indennizzo nella misura dell'aumento di valore recato al fondo.

« Sino al pagamento dell'indennizzo l'affittuario ha diritto di ritenzione sul fondo.

« Il credito dell'affittuario gode di privilegio sul fondo.

« Qualora il fondo appartenga a piccolo proprietario, l'importo delle opere di miglioria che l'affittuario può annualmente eseguire con diritto a indennizzo è determinato dal contratto collettivo.

« Gli affittuari, singoli o associati, di fondi situati entro il perimetro del comprensorio di bonifica hanno diritto di eseguire, in conformità del piano generale di bonifica, le opere di competenza privata a beneficio del fondo locato, con diritto a indennizzo nella misura e con le garanzie stabilite nel primo comma del presente articolo.

« La stessa norma si applica in ogni altro caso per qualsiasi opera di competenza privata a carattere obbligatorio.

« Nei confronti dell'affittuario che si avvale del diritto di cui al 5° comma del presente articolo si seguono, in quanto applicabili, le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, numero 1744.

« Il primo e secondo comma dell'articolo 20 della legge 2 gennaio 1940, n. 1, sono soppressi.

« Gli affittuari diretti coltivatori, singoli o associati, i quali eseguono o si impegnano ad

eseguire a beneficio del fondo locato sostanziali e permanenti miglorie, hanno diritto di trasformare il contratto di affitto in contratto di enfiteusi.

« Qualora tra i lavoratori a salario e a partecipazione del fondo condotto dall'affittuario non diretto coltivatore si costituisca, per la conduzione e la diretta coltivazione del fondo medesimo, una associazione avente capacità giuridica, e l'affittuario entri a farne parte conferendo i capitali di scorta e partecipando alla direzione tecnica, l'associazione, che col consenso dell'affittuario si surroga nel diritto di questo verso il proprietario, ha diritto di trasformare il contratto di affitto in contratto di enfiteusi se esegue o si impegna ad eseguire a beneficio del fondo locato sostanziali e permanenti miglorie.

« Il disposto dei due commi precedenti non si applica qualora il fondo appartenga a piccolo proprietario, salvo che l'affittuario abbia avuto in locazione il fondo da un enfiteuta. In tal caso l'affittuario subentra di diritto all'enfiteuta di fronte al concedente ».

L'onorevole Grifone ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi abbiamo presentato un testo sostitutivo dell'articolo 18 in quanto la formulazione del testo della maggioranza a nostro avviso non risolve e neppure affronta il problema fondamentale del diritto che gli affittuari debbono avere di poter migliorare senza contrasti e senza remore il fondo che essi hanno preso a condurre.

Il testo della Commissione, infatti, non innova sulla legislazione vigente. In sostanza l'articolo 18 proposto dalla maggioranza ricalca le norme contenute nell'attuale codice civile che nell'articolo 1632 regola questa materia.

È stato detto che il testo della maggioranza contiene qualche innovazione in quanto prevede la possibilità da parte dell'affittuario di compiere miglioramenti anche quando questi modificano profondamente l'ordinamento produttivo del fondo, mentre secondo il vigente codice civile l'affittuario non ha questo potere ma può compiere soltanto le miglorie che non trasformino profondamente l'ordinamento produttivo del fondo.

Vedremo che, in effetti, l'innovazione è molto limitata dalle cautele che la maggioranza ha ritenuto di dover ribadire.

Inoltre, un'ulteriore innovazione introdotta dalla maggioranza, rispetto al codice civile, consiste nell'avere esclusa la possi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° MARZO 1950

bilità per il locatore di sostituirsi al fittavolo nella esecuzione delle migliorie.

La terza innovazione sarebbe questa: mentre per il vigente codice civile il fittavolo non può compiere migliorie se non per l'ammontare di un quarto del canone di affitto annuale (misura modestissima), la maggioranza ha ritenuto di dover portare questo limite a un terzo del canone di affitto, contenendolo però sempre in limiti eccessivamente ristretti.

Mi pare che, anche con queste tre innovazioni, quanto propone la maggioranza continui a mortificare l'iniziativa miglioratrice dei fittavoli che noi invece vogliamo esaltare al massimo. L'affittuario, a nostro avviso, rappresenta un elemento operoso ed attivo, che sostiene l'impresa agraria, e perciò è giusto fare in modo che la legislazione stimoli al massimo la sua iniziativa. Da parte della maggioranza è invece evidente la preoccupazione di circondare l'attività miglioratrice dell'affittuario di molte cautele.

Cito le parole che la relazione della maggioranza formula quando afferma che era necessario ed è necessario «circondare delle opportune cautele l'esercizio di tale diritto, nell'interesse della produzione e delle stesse parti», per evitare che l'attività dell'affittuario che intende migliorare il fondo finisca per svuotare i diritti della proprietà. Quindi, noi vediamo che da parte della maggioranza vi è più la preoccupazione di sostenere i diritti della proprietà terriera, anche quando questa proprietà è assenteista, oziosa, lontana dall'attività produttiva, anziché tutelare in primissimo luogo i diritti dell'impresa, cioè della operosità, dell'attività miglioratrice e produttiva.

Noi vediamo ribadita nell'articolo 18 e nei successivi tutta una catena di cautele fatte apposta per smorzare ogni buona volontà da parte dell'affittuario, per dissuaderlo, nell'eventualità che avesse l'intenzione di far progredire l'agricoltura, dal compiere questa attività di progresso.

Nell'articolo 18 è infatti indicata una procedura estremamente defatigante per cui l'affittuario che vuole fare le migliorie deve veramente pensarci molte volte. Egli deve, anzitutto, inoltrare domanda al giudice: in tale domanda deve dare la documentazione precisa delle opere che può compiere e della spesa che queste opere comportano. Il giudice non può decidere né autorizzare il fittavolo senza aver sentito una commissione, che è poi la commissione tecnica provinciale di cui parlavamo ieri, quella famosa commis-

sione piuttosto mastodontica che presiede alla formulazione della tabella dell'equo canone, una commissione oberata di lavoro che non riesce neanche a portare a termine i compiti che la legge attuale le affida e che avrebbe oggi anche il compito di esaminare tutte le domande che il giudice trasmette al suo giudizio. Questa commissione non si riunisce tanto spesso. Ad ogni modo, essa deve dare un parere: il parere presuppone, (noi lo sappiamo per esperienza), sopralluoghi, discussioni in contraddittorio, ecc. Anche quando la commissione avesse dato il parere favorevole per eseguire le migliorie, il giudice non sarebbe affatto tenuto, secondo la legge che proponete, ad autorizzare il compimento delle opere di miglioria. Infatti il parere della commissione tecnica, appunto per quelle false preoccupazioni costituzionalistiche che furono adombrate nella discussione di ieri, non vincola il giudice, e questi, anche quando la commissione dà parere favorevole, se crede, può non autorizzare le migliorie.

L'affittuario deve fornire inoltre la prova della sua capacità economica, prova questa molto difficile. Ma non basta, deve dare anche delle garanzie tecniche, cioè deve dimostrare di avere la capacità di fare le migliorie. Tutte queste prove sono molto difficili a darsi, e non possono essere date se non attraverso l'opera e l'attività, mentre invece esse si richiedono in anticipo.

Inoltre, l'affittuario deve aver adempiuto a tutti gli obblighi del contratto e deve dimostrare — non sappiamo come — l'utilità dell'opera che intende compiere.

Tutte norme queste che già vigono nella legislazione attuale e che la maggioranza vuole introdurre in una legge di riforma evidentemente per dissuadere completamente l'affittuario dal fare migliorie. Del resto, gli onorevoli colleghi mi daranno atto che la attuale legislazione sulle migliorie non ha prodotto nessun effetto sostanziale, per cui ancora oggi pochissimi sono gli affittuari che si sentono indotti a fare delle migliorie. Ed è logico, in quanto non hanno nessuna garanzia di essere ripagati delle migliorie stesse.

Mi pare, dunque, di aver dimostrato che il testo dell'articolo 18, presentato dalla maggioranza, non corrisponde alle necessità della produzione ed alle aspirazioni delle categorie produttrici. Tali aspirazioni sono di potere avere piena libertà di iniziativa e di poter compiere in perfetta tranquillità un'opera produttiva. Ed è strano che proprio voi, che spesso esaltate la potenza creatrice della privata iniziativa, quando poi siete chiamati

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° MARZO 1950

a scegliere tra la difesa dei privilegi della proprietà assenteistica e la difesa dell'attività miglioratrice dei fittavoli, finite per scegliere la difesa dei privilegi!

È infatti la relazione di maggioranza che afferma che non si può non tener conto dei diritti della proprietà e impedire che l'attività dell'imprenditore che migliora finisca per svuotare il diritto di proprietà. Questo dimostra che nella vostra concezione i diritti della proprietà sono preminenti di fronte ai diritti della impresa. La nostra concezione è del tutto opposta: noi ritenevamo che le esigenze della produzione debbano avere la preminenza sulle preoccupazioni difensive della proprietà. Questo è il concetto produttivistico che ha ispirato il nostro emendamento. Nell'emendamento noi infatti affermiamo, anzitutto, il diritto fondamentale che l'affittuario, come tale, ha di eseguire tutte le opere di miglioramento che egli creda di dovere e di poter eseguire. E, dal momento che la proprietà, affittando il bene (la terra), ritiene di non poter adempiere alle funzioni sociali della impresa agraria, è giusto che la responsabilità di fronte alla nazione sia assunta in pieno dall'imprenditore piccolo o grande che sia.

Secondo principio: noi vogliamo che questa attività miglioratrice degli affittuari sia invece limitata quando l'affittuario abbia di fronte a sé un piccolo proprietario che consideri il suo bene fondiario come un investimento di vero risparmio. È logico che in questo caso la posizione nostra sia diversa.

Terzo principio: noi affermiamo che l'indennizzo delle migliorie deve essere assoluto, totale, e non limitato, circoscritto, come nella vostra proposta.

Quarto punto: noi vogliamo che l'attività miglioratrice dei fittavoli sia premiata, costituisca cioè la strada per portare il fittavolo verso una più elevata condizione sociale, secondo quello che è il nostro principio, che cioè tutte le categorie che sono più in basso nella scala sociale debbano essere poste in condizione di elevarsi.

Chi trasforma radicalmente il fondo con le sue migliorie deve avere il diritto di passare alla condizione di enfiteuta, per poter poi più tardi divenire proprietario. E non si dica che con ciò noi invadiamo il campo della riforma fondiaria: anche se infatti ciò è, noi non vediamo nulla di male se nel settore contrattuale si introducono già fin da ora elementi di riforma fondiaria, per permettere quel passaggio graduale da affittuario ad enfiteuta e a proprietario di cui voi

stessi parlate sempre nei vostri discorsi programmatici.

Noi riteniamo che l'attività miglioratrice sia un diritto insito nella concessione in affitto e che, perciò, il fittavolo non debba avere l'obbligo di chiedere o di implorare da chicchessia il permesso di migliorare il fondo. L'indennizzo deve inoltre corrispondere al reale valore del miglioramento apportato al fondo. Altrimenti, limitando le migliorie possibili ad un terzo del canone, come voi proponete, queste migliorie si ridurrebbero a ben poca cosa, mentre il nostro interesse è, evidentemente, che l'attività produttiva sia stimolata al massimo.

Su questo punto dunque, noi concordiamo, come già altre volte abbiamo rilevato, con la posizione assunta, almeno per iscritto, dai sindacati liberi i quali, nella relazione presentata sul disegno di legge governativo, affermano appunto questo stesso principio.

L'affittuario ha inoltre il diritto di ritenzione sui prodotti del fondo in ragione di un importo uguale a quello delle apportate migliorie.

Cioè il diritto dell'affittuario miglioratore è talmente preminente che, in attesa di essere giustamente indennizzato dal proprietario, l'affittuario ha diritto intanto di ritenere sui prodotti del fondo l'ammontare delle migliorie. È pure affermato il privilegio sul credito dell'affittuario.

Invece, per quanto riguarda i fondi affittati da piccoli proprietari, noi stabiliamo una netta discriminazione a favore di questa categoria che giustamente vogliamo difendere. Infatti, noi diciamo che l'affittuario che prende il fondo dal piccolo proprietario ha diritto anche lui di fare delle migliorie, però la sua attività miglioratrice deve avere un limite e questo deve essere stabilito o da un contratto collettivo (che noi vediamo sempre di buon occhio) oppure, in assenza del contratto collettivo, entro il limite stabilito dal codice (il terzo o il quarto del canone). In questo caso il limite ci sembra giusto appunto perché una attività miglioratrice indiscriminata dell'affittuario potrebbe in sostanza svuotare di contenuto il diritto di proprietà del piccolo proprietario.

Noi sosteniamo che nel comprensorio di bonifica, nell'attività che è imposta dalla legge, l'affittuario possa sostituirsi al proprietario.

Se nel comprensorio di bonifica alcune opere sono diventate obbligatorie, non è detto che queste opere debbano essere necessariamente eseguite da un proprietario che si

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° MARZO 1950

è reso assenteista e che, quindi, in fondo ha disertato l'attività produttiva: se l'affittuario è disposto ad eseguire questa attività miglioratrice, deve poterla eseguire.

Questo principio è profondamente innovatore mentre oggi il legislatore stabilisce una sanzione opposta. Infatti, il legislatore attuale — e ciò è ribadito anche nella legge sul latifondo siciliano — stabilisce che quando il piano di bonifica urge o comunque debba essere reso esecutivo, possono essere sciolti i contratti di affitto vigenti. Questo è il pericolo (che noi abbiamo più volte da qui denunciato) che sovrasta su molti affittuari della Capitanata dove, qualora si applicasse la legge che voi sostenete, molti affittuari benemeriti di quella plaga sarebbero estromessi poichè i contratti di affitto potrebbero essere sciolti.

Noi vogliamo, invece, che questa opera bonificatrice sia fatta dall'affittuario, semprechè l'affittuario la possa fare, poichè siamo convinti che questa categoria abbia possibilità e capacità maggiori e, soprattutto, maggiore volontà di quanto non abbia la proprietà assenteistica.

E veniamo all'ultimo comma che stabilisce dei motivi veramente innovatori, i più innovatori tra tutti quelli che noi proponiamo. Noi diciamo che gli affittuari diretti coltivatori i quali eseguono e s'impegnano ad eseguire a beneficio del fondo sostanziali e permanenti migliorie, hanno diritto di trasformare il contratto di affitto in contratto di enfiteusi.

Questo è un punto profondamente innovatore al quale voi avete opposto delle obiezioni formali, come fate di solito, e non di sostanza. Voi avete detto: noi non discutiamo nel merito, la vostra proposta può essere anche giusta, però voi invadete il campo della riforma fondiaria e perciò soprassediamo dall'esaminare la vostra proposta.

A questa obiezione ho già risposto nella parte introduttiva dicendo che, a nostro avviso, nulla ci impedisce di introdurre, nella stessa riforma contrattuale, come facciamo oggi, un principio di progresso, tale da elevare le condizioni dell'affittuario.

Bisogna considerare il fatto che i piccoli affittuari possono dipendere da casate principesche. Spesso, il piccolo affittuario non ha di fronte a sé — come più volte è stato affermato — la piccola proprietà.

Abbiamo l'esempio classico e drammatico dei 14 mila affittuari del Fucino i quali sono tutti piccoli o piccolissimi affittuari, eppure hanno di fronte a loro un unico principe. In

questo caso è perfettamente giusta l'istanza di questi affittuari, che da un secolo, nel caso specifico, e da molte generazioni negli altri casi, eseguono opere di miglioramento, a diventare proprietari. Come fase di passaggio alla proprietà noi indichiamo l'enfiteusi, in quanto questo istituto si presta facilmente a regolare i rapporti nei confronti della proprietà e ad impedire che l'affittuario debba sborsare una grossa somma, poichè, se così non fosse, noi non avremmo nulla in contrario a dare all'affittuario il diritto di diventare subito proprietario del bene da lui trasformato e migliorato.

Questi sono, onorevoli colleghi, i concetti profondamente innovatori che ci ispirano e che invano cercheremmo nel progetto approvato dalla maggioranza, il quale si presenta perciò come strumento di conservazione se non addirittura di reazione.

L'ultimo comma del nostro emendamento è analogo a quello precedente, però si riferisce alle imprese condotte da affittuari capitalisti per i quali noi prevediamo la possibilità, sempre che gli affittuari capitalisti o i salariati che lavorano in tali imprese lo vogliano, di costituire un'associazione avente capacità giuridica la quale si sostituisca all'attuale imprenditore capitalista isolato. I salariati e l'affittuario si uniscono insieme, i primi portano seco il loro lavoro e la loro capacità organizzativa, il secondo conferisce i capitali di scorta e la capacità direttiva.

In questo caso, secondo noi, la legge dovrebbe favorire la trasformazione della impresa di affitto in impresa enfiteutica. In tal modo, infatti, noi ci adopereremmo per promuovere la trasformazione sociale di tutta quella plaga della pianura padana che ora è dominata in gran parte dall'affitto capitalistico. Per questa via noi favoriremmo veramente la sostanziale trasformazione dei rapporti di produzione che regolano la vita agricola della valle padana.

A questa nostra proposta ci è stato già risposto dall'onorevole ministro che noi vogliamo anticipare i tempi, che la nostra fretta è eccessiva ecc. È evidente che da parte del ministro e della maggioranza non si vuole entrare nel merito: non si ha il coraggio di dire apertamente che il nostro emendamento si ispira a concetti troppo avanzati. Si sa — ma non lo si vuol dire con franchezza — che noi possiamo anche avere ragione, ma si aggiunge che non è il caso di parlarne oggi. Si usa, in altre parole, la tattica temporeggiatrice, ed in tal modo si rinviano di giorno in giorno i problemi e si arriva al punto in cui

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° MARZO 1950

siamo oggi: che tutti i problemi vengono a maturazione e che perciò le campagne sono dovunque giustamente in permanente fermento. E come potrebbe essere altrimenti? Ciò che noi affermiamo oggi, lo abbiamo già detto un anno fa quando parlammo della proroga dei contratti agrari. Già allora noi facemmo le proposte che ripetiamo oggi. Già allora ci si rifiutò di discuterle ed oggi i problemi si ripresentano aggravati.

Per tutte queste ragioni noi richiamiamo la vostra attenzione perché vediate se non è il caso di introdurre, in sede di disciplina dell'istituto dell'affitto, qualche principio veramente innovatore, anziché insistere in istituti che hanno fatto ormai il loro tempo e che l'esperienza ci ha insegnato essere infruttuosi ai fini sociali e produttivi che ci proponiamo. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Gui ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire in tutto l'articolo alla parola: giudice, le parole: la sezione specializzata.* »

Ha facoltà di svolgerlo.

GUI. Il mio emendamento tende a stabilire che per le controversie sui miglioramenti è competente la stessa magistratura che è prevista per tutte le altre controversie inerenti all'affitto. Aggiungo, poi, la riserva, già presentata per tutto questo disegno di legge, che, qualora fosse deciso che non è competente la sezione specializzata del tribunale ma un'altra magistratura, il mio emendamento dovrebbe intendersi modificato nel senso di sostituire alla parola « giudice » l'indicazione di quella magistratura che sarà scelta quando ritorneremo sull'argomento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. La materia dei miglioramenti è una delle più vive nella disciplina dei contratti agrari, ed anche una delle più importanti. Non poteva non essere disciplinata in sede di revisione, di riforma della regolamentazione dei contratti agrari.

Secondo le disposizioni del codice del 1865 non era prevista una facoltà dell'affittuario di compiere miglioramenti; facoltà che tuttavia la dottrina e la giurisprudenza dovettero a mano a mano ammettere, sia pur valendosi di principi generali che venivano applicati un po' a torto e un po' a ragione al caso dei miglioramenti nell'affitto dei fondi rustici. Si ammetteva, cioè, che, quando questi miglioramenti fossero fatti dall'affittuario senza opposizione da parte del locatore, all'affittuario dovesse venir riconosciuta una

indennità pari alla somma minore fra lo speso e il migliorato.

Tuttavia non poteva essere lasciata senza una regolamentazione una materia così delicata che, secondo la concezione a cui si ispirava il codice del 1865, si considerava contrastante col diritto di proprietà e con la stessa natura del rapporto di locazione.

Furono presentati dei progetti, uno in particolare, che fu approvato dalla Camera nel 1930 ma non dal Senato, in quanto dopo essere stato approvato dalla Camera e rinviato al Senato, fu poi ritirato.

La materia dei miglioramenti è stata ripresa nel codice civile, dove ha una sua particolare disciplina nella locazione dei fondi rustici. È a questa disciplina che noi ci riferiamo nella legge che abbiamo in esame.

Le modificazioni sostanziali che noi intendiamo introdurre a questa disciplina si possono così riassumere: resta fermo il principio che l'affittuario ha facoltà di compiere dei miglioramenti: miglioramenti che, mentre secondo il codice vigente non possono essere contrastanti con quella che è la condizione normale del fondo, la destinazione del fondo, adesso — viceversa — secondo le nuove nostre norme sui miglioramenti, comprendono anche opere che modifichino l'ordinamento produttivo.

È questa una prima importante innovazione che si aggiunge alle facoltà che il codice civile già concede all'affittuario.

Una seconda importante innovazione si riferisce all'indennità, perché, posto il principio che l'affittuario ha la facoltà di apportare dei miglioramenti al fondo locato, si pone subito l'altra questione: ma l'affittuario, che ha portato questi miglioramenti, ha diritto ad un indennizzo?

Il codice già riconosce il diritto a questo indennizzo; ma, mentre secondo il codice vigente l'indennizzo è limitato al quarto del valore complessivo del canone, il progetto della Commissione modifica questa valutazione e questa proporzione elevandola al terzo dell'ammontare complessivo del canone.

Mi pare che sostanzialmente queste siano le innovazioni che il nostro progetto, così come approvato dalla Commissione, introduce rispetto alla disciplina del codice, modificazioni che, peraltro, vanno sottolineate come di notevole entità, in quanto è concesso all'affittuario di apportare miglioramenti anche innovatori rispetto a quello che è l'ordinamento produttivo, mentre i miglioramenti gli danno diritto a un indennizzo pari ad un terzo dell'ammontare complessivo del canone.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° MARZO 1950

Di fronte a questa posizione del progetto ministeriale e della Commissione, v'è l'altra posizione che risulta dall'emendamento illustrato ora dall'onorevole Grifone.

In sostanza, una prima conseguenza del lungo articolo proposto dall'onorevole Grifone è questa: che l'affittuario ha un diritto illimitato di apportare miglioramenti, che gli dà naturalmente, la facoltà di essere indennizzato completamente sull'aumento di valore recato al fondo.

Su questo punto la Commissione non è d'accordo. Noi riteniamo che sia esatto incitare l'attività produttiva di coloro che, essendo sul fondo, hanno maggiore possibilità di conoscere quali siano le esigenze per l'incremento della produzione, ma riteniamo che non si possa ammettere che questo affittuario, il quale non è il proprietario del fondo, possa completamente surrogarsi al proprietario nella iniziativa.

Ecco perchè nel nostro progetto noi proponiamo che, quando non vi sia l'accordo tra l'affittuario ed il locatore, debba decidere la magistratura, sentito il parere tecnico della commissione provinciale.

E, d'altra parte, riteniamo anche che l'affittuario, una volta che abbia avuto approvato questo suo progetto, possa e debba avere una indennità limitata in qualche maniera. Non è possibile ammettere, perchè sarebbe contrastante con la stessa sostanza del diritto di proprietà, che l'affittuario possa compiere opere senza alcun controllo, e senza che il proprietario possa in qualsiasi maniera intervenire nel delimitare l'entità di queste opere; e che, d'altra parte, il proprietario ad un certo momento possa essere chiamato a sostenere totalmente la spesa. Il che praticamente potrebbe portare, addirittura, in certi casi, ad una vera espropriazione del proprietario (*Commenti all'estrema sinistra*).

Questo, ripeto, sarebbe contrastante con la stessa sostanza del diritto di proprietà. Mentre è giusto che si consenta all'affittuario di apportare questi miglioramenti, è altrettanto giusto e doveroso che questo intervento dello affittuario sia assoggettato a controllo e a limite, e non si arrivi al punto di pretendere dal proprietario qualche cosa che il proprietario può non essere in grado di dare. Ciò, ripeto, sarebbe contrastante con il diritto di proprietà.

Per questa ragione non possiamo ammettere una indiscriminata facoltà dell'affittuario di apportare miglioramenti, e, d'altra parte, non possiamo ammettere che l'indennità

spettante all'affittuario sia rapportata all'intero aumento di valore arrecato al fondo.

Ripeto: noi siamo d'accordo che l'affittuario abbia la facoltà di apportare questi miglioramenti, ma riteniamo essenziale che quando non vi sia l'accordo fra proprietario ed affittuario debba intervenire — perchè sorge una controversia — l'autorità giudiziaria a decidere questa controversia, e che debba essere sentito il parere della commissione tecnica provinciale. E, d'altra parte, se l'affittuario compirà i miglioramenti, i medesimi dovranno essere indennizzati, semprechè persistano alla fine della locazione, nel limite che ritengo equamente fissato in un terzo dell'ammontare complessivo del canone. Non ritengo si possa andare al di là di questo terzo, perchè praticamente il proprietario potrebbe perdere qualunque beneficio di godimento del fondo che ha ceduto ad altri.

Per queste ragioni noi non ammettiamo la facoltà di compenso per i miglioramenti dei fondi in una forma così generale, indiscriminata ed illimitata, come proposta dall'onorevole Grifone.

Praticamente, cadono gli altri commi che sono legati a questo principio.

V'è un altro punto sostanziale e fondamentale — come ha sottolineato, del resto, lo stesso onorevole Grifone — nell'articolo 18 quale proposto dalla minoranza, e cioè la possibilità di trasformare questi contratti, con sostanziali e permanenti migliorie, in contratti di enfiteusi. Ora, per quanto si sia disposti a venire incontro alle categorie lavoratrici, tuttavia noi non possiamo scontrarci con i principi fondamentali della Costituzione, la quale ammette, sì, l'espropriazione nei casi previsti dalla legge, salvo indennizzo, ma richiede che la legge intervenga; non può essere lasciato alla volontà dei privati il convertire un contratto avente carattere obbligatorio in un contratto che praticamente ha carattere reale e che, attraverso l'affrancazione, può portare alla espropriazione dell'attuale proprietario. Alla base del rapporto locativo vi è la volontà del proprietario di cedere il godimento del proprio fondo, ma non di cederne la proprietà; ad un certo momento, secondo la proposta dell'onorevole Grifone, questo contratto, che ha contenuto obbligatorio, viene ad essere trasformato in un contratto che, attraverso l'affrancazione per volontà unilaterale dell'affittuario, si traduce in un vero e proprio trasferimento di proprietà.

Noi non possiamo ammettere ciò, perchè è contrastante con il contenuto del diritto di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° MARZO 1950

proprietà, con la volontà delle stesse parti contraenti e con i principi che consentono, sì, l'esproprio, ma per ragioni di pubblico interesse e nei casi previsti dalla legge.

Circa l'altro punto dell'emendamento Grifone, secondo il quale l'affittuario ha il diritto di ritenzione sul fondo per il pagamento dell'indennità, non siamo d'accordo: è eccessivo pretendere che l'affittuario rimanga sul fondo fino a che non sia avvenuto il pagamento, anche perchè riteniamo che sia equo che questo pagamento di indennità possa essere rateizzato, e perchè bisogna tener presenti le condizioni dei proprietari che possono non avere la disponibilità immediata. Sarebbe illogico, e contrastante con la stessa disciplina del contratto, che nel caso in cui la disdetta debba aver luogo, l'affittuario possa avere la facoltà di rimanere sul fondo fino a quando non sia stato soddisfatto del suo indennizzo.

Viceversa, si può esaminare l'altro punto secondo il quale il credito dell'affittuario gode di privilegio sul fondo. Trattandosi, tuttavia, di privilegio con carattere immobiliare, mi sembra difficile accogliere una proposta così genericamente formulata.

Bisognerebbe forse precisare (e su questo punto potremmo fare eventualmente una riserva) come debba essere regolato questo privilegio.

In sostanza, io personalmente ritengo che il credito dell'affittuario, relativo all'indennizzo, giustamente possa essere garantito da privilegio; ma poichè la disciplina del privilegio è legata ad una determinata graduazione, penso che questo comma così com'è stilato debba essere, quanto meno, integrato. Si deve prevedere qual'è il grado del privilegio. Con tale riserva, personalmente non sarei contrario ad accogliere questo terzo comma dell'articolo 18, secondo cui il credito dell'affittuario relativo al pagamento dell'indennizzo gode di privilegio sul fondo. Ritengo sia giusto, ripeto, che questo credito sia garantito da privilegio sul fondo, ma bisogna tener presente che i privilegi hanno una propria disciplina alla quale non si fa riferimento. Sarei favorevole, se il comma stesso fosse integrato in tal senso.

Quanto all'altra proposta dell'onorevole Grifone — che, cioè, sia consentito agli affittuari dei terreni soggetti a bonifica o colonizzazione, di compiere opere di colonizzazione e miglioramenti — e quindi abolizione dei commi primo e secondo dell'articolo 20 della legge sulla colonizzazione del latifondo siciliano — penso che questa sia materia che esuli dalla disciplina dei contratti agrari, e che, viceversa,

dovrà essere considerata nella sede opportuna, dove siano disciplinate le opere di riforma fondiaria o le opere di bonifica e di colonizzazione.

Quindi sono contrario anche a questo comma dell'emendamento.

Mi pare che, sostanzialmente, io abbia espresso il parere della Commissione su tutti gli emendamenti proposti dall'opposizione. Eccetto il terzo comma — che dovrebbe essere però integrato come ho detto — la maggioranza della Commissione non è favorevole all'accoglimento dell'articolo 18 così com'è proposto dalla minoranza.

La Commissione mantiene il proprio testo dell'articolo 18. Gli altri articoli che si riferiscono ai miglioramenti saranno rinviati allo esame della Commissione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli emendamenti proposti?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'emendamento Grifone, Miceli ed altri, più che essere un semplice emendamento al testo dell'articolo 18 della Commissione, introduce una serie di principi e di norme nuove che vanno molto al di là della portata dello stesso articolo.

Il diritto dell'affittuario di apportare miglioramenti al fondo era stato escluso dal vecchio codice; fu introdotto nel nuovo codice, ma con due limitazioni, l'una relativa alle opere che l'affittuario poteva eseguire, l'altra relativa all'importo dei miglioramenti stessi.

L'articolo 1632 del codice civile dice infatti che « se una parte intende compiere sul fondo affittato determinati miglioramenti che non ne trasformino profondamente l'ordinamento produttivo, e l'altra si oppone, il giudice, sentite le parti, può autorizzarne l'esecuzione qualora, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge speciale, l'autorità competente riconosca che i miglioramenti sono di sicura utilità per il fondo e per la produzione ».

Lo stesso onorevole Grifone ha riconosciuto che il testo dell'articolo 18 fa cadere una limitazione molto notevole, riguardante appunto la natura del miglioramento stesso. Dice il testo, nella redazione definitiva, che, se una parte intende compiere sul fondo locato determinati miglioramenti e l'altra si oppone, il giudice, sentite le parti, può autorizzarne l'esecuzione. Quindi, nessuna limitazione di natura qualitativa poniamo per i miglioramenti che si vogliono introdurre dall'affittuario.

Una seconda limitazione pone l'articolo 1633 del codice civile, per il quale l'indennizzo per i miglioramenti eseguiti non può essere

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° MARZO 1950

superiore al quarto dell'affitto per tutta la durata del contratto. Con l'articolo 19 (che non è modificato dall'emendamento Grifone, ma che conviene qui esaminare per vedere quale rapporto vi sia tra la legislazione attuale e quella nuova) questo limite del quarto viene elevato al terzo dell'ammontare dell'affitto per l'intera durata del contratto. È, quindi, un passo notevole.

Possiamo andare oltre, nel senso indicato dall'onorevole Grifone?

È stato detto dall'onorevole Grifone che il congegno dell'articolo 18 è molto complicato e non può funzionare praticamente perché è richiesto un giudizio di merito sulla idoneità dei miglioramenti da parte di commissioni che, per essere provinciali, non hanno il tempo materiale di pronunciarsi su tutti i miglioramenti proposti.

Posso convenire anche, in parte, che queste commissioni non lavoreranno con la dovuta celerità. Ma, in ogni modo, un giudizio sull'idoneità dei miglioramenti è pur sempre necessario anche accettando l'emendamento Grifone, perché, se non è preventivo, questo giudizio sarà sempre successivo; al momento in cui l'affittuario reclamerà l'indennizzo, sorgerà sempre una controversia se l'opera costituisca un miglioramento o se sia inutile o, magari, peggiori le condizioni del fondo.

Io ritengo che, per quanto il sistema dell'articolo 18 possa arrecare qualche remora all'esecuzione dei miglioramenti, sia preferibile che questo giudizio avvenga preventivamente onde impedire l'esecuzione di opere inutili o dannose.

Vero è che le commissioni provinciali hanno un vasto raggio di giurisdizione e la loro opera sarà lenta; ma, ripeto, sarà sempre preferibile che essa si svolga prima, anziché ricorrere poi ad un giudizio di esperti nominati dal tribunale, che sarà ancora più lento.

Ma col sistema proposto dall'onorevole Grifone avviene un altro mutamento: mentre nel progetto l'indennizzo è legato al canone d'affitto e non può superare un terzo del canone per l'intera durata del contratto (somma certamente notevole quando il contratto di affitto riguardi un fondo di una certa importanza e abbia durata non breve, come ormai avverrà in seguito a questa legge che fissa la durata minima dei contratti), con l'emendamento Grifone non si accetta questo principio della limitazione, ma si lascia la libertà di eseguire miglioramenti per una somma indeterminata, che può superare anche lo stesso canone di affitto.

Anche in questo caso mi pare che noi urtiamo contro un principio sostanziale, contro il principio della stessa libertà contrattuale, per cui le parti hanno voluto dare e ricevere qualcosa; questa loro corresponsione può essere limitata dalla legge stessa in vista di finalità sociali, ma la legge non può annullare il diritto di una parte, sino a porlo nel nulla, o anche oltre. Ritengo necessario fissare una limitazione dell'importo dei miglioramenti nella legge. Il concetto di questa limitazione, infatti, è accettato nello stesso emendamento Grifone, ma non è in generale, per tutti i proprietari, bensì semplicemente per il piccolo proprietario; ed è accettato nel senso che l'affittuario può annualmente eseguire, con diritto di indennizzo, certe migliorie fino ad un importo determinato dal contratto collettivo.

Mi sembra, questa, una anticipazione, perché una legge che regoli questi contratti collettivi tra le due categorie contraenti non esiste ancora. Quindi, corriamo il rischio di dettare una norma che non potrà avere pratica efficacia. Del resto, se riconosciamo il sistema del codice per una certa categoria di contratti di affitto, mi sembra anche giusto riconoscere il sistema del codice per tutti i contratti di affitto in genere.

Il principio dell'equilibrio delle prestazioni delle parti e della libertà contrattuale può essere limitato, ma non annullato.

Il secondo e il terzo comma dell'emendamento proposto dall'onorevole Grifone riguardano il diritto di ritenzione sul fondo sino al pagamento dell'indennizzo, ed il privilegio dell'affittuario per la somma spesa nelle migliorie. Il diritto di ritenzione ha, però, natura quasi reale ed in questo caso, come ha già detto il relatore, non potrebbe essere applicato.

Riguardo al privilegio, esso può essere esteso, oltre che alla spesa di conservazione della cosa, anche ai miglioramenti sulla cosa; ma l'indicazione del grado del privilegio è questione sostanziale, che deve essere disciplinata nella legge. Pertanto, occorrerebbe stabilire se questo privilegio debba collocarsi prima o dopo quelli elencati dagli articoli 2770 e seguenti del codice civile, oppure in posizione intermedia. Non si tratta di chiarimento, ma di un dato essenziale per una norma di legge in materia, altrimenti questo privilegio potrebbe anche essere fittizio e perdere qualsiasi valore pratico.

Non sono contrario al principio del privilegio; ma la norma, in questi termini, mi sembra inadeguata perché priva di contenuto pratico e fonte di possibili complicazioni.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° MARZO 1950

Il comma quinto riguarda i miglioramenti di fondi situati entro comprensori di bonifica, nei quali siano state ordinate trasformazioni obbligatorie.

Qual'è stato il motivo per cui la legge del 1933 e, successivamente, il decreto legislativo del 1947, hanno adottato questa norma contro la quale è diretto l'emendamento Grifone? Il motivo va ricercato nel fatto, per cui molte volte il regime di affitto non si può più coordinare con la trasformazione divenuta obbligatoria. In molti casi questa trasformazione tende a far passare dal regime di affitto ad un regime di conduzione a colonia, o a mezzadria.

Queste trasformazioni — soprattutto nelle zone meridionali di bonifica, in cui vige il grande affitto ed esistono masserie a cultura estensiva — tendono a creare non soltanto un nuovo sistema produttivo del fondo, ma anche un nuovo ordinamento giuridico del fondo stesso per cui all'affitto si sostituiscono forme di compartecipazione con i lavoratori.

Infatti l'affitto verrebbe a costituire una remora al passaggio ad un nuovo ordinamento produttivo, e soprattutto ad un nuovo ordinamento giuridico in quanto — ripeto — i piani di trasformazione obbligatoria non impongono soltanto un determinato nuovo sistema produttivo, ma un nuovo ordinamento giuridico del fondo e determinano le modalità per cui alla conduzione in affitto si debba sostituire una conduzione a compartecipazione.

Questo carattere tecnico, giuridico e sociale dei piani di trasformazione obbligatoria rende incompatibile la sussistenza dell'affitto con la trasformazione stessa. Infatti non basta eseguire determinate opere di miglioramento, ma occorrono opere che impongono un diverso modo di condurre il fondo, attraverso l'appoderamento e la conduzione a colonia.

Ora, tutto ciò è incompatibile con l'affitto, come è sancito dalla legge del 1933, confermata dal decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1744; tutto ciò è destinato a cadere in tutti i casi in cui vi sia incompatibilità tra la sussistenza dell'affitto ed il sistema di trasformazione, reso obbligatorio.

Pertanto la proposta manca di contenuto pratico, perchè l'affittuario non ha interesse ad eseguire opere di miglioramento le quali tendono a porlo al di fuori dell'affitto stesso; nè può avere contenuto giuridico, perchè si tratta di un passaggio dalle forme che ho illustrato a nuove forme di produzione e di conduzione.

Ritengo, quindi, che dovunque il piano di trasformazione obbligatoria sia incompatibile con l'affitto, l'affitto debba cedere di fronte all'obbligo del proprietario di trasformare, obbligo che — come ho già detto — è sanzionato in varie leggi, ultima delle quali il decreto legislativo del 1947, che prevedono persino la sanzione della espropriazione in caso di inadempienza, a parte le altre sanzioni contenute nelle leggi sul latifondo siciliano e sull'opera di sviluppo della trasformazione fondiaria nelle Puglie e in Lucania. In queste leggi è previsto che l'ente colonizzatore e di bonifica può arrivare ad apprendere totalmente il fondo, trasformarlo e restituirne una parte al proprietario indennizzandosi delle opere eseguite.

Tutto ciò fa sì che questi piani di trasformazione obbligatoria non siano più compatibili con la prosecuzione dell'affitto. In qualche caso potrà esservi l'accordo tra il proprietario e l'affittuario, perchè, logicamente, nessun proprietario cercherà di eliminare l'affittuario durante il corso delle opere di trasformazione, non avendo convenienza a far ciò.

Però in tutte le altre forme di trasformazione obbligatoria, già largamente diffuse nell'Italia meridionale, la incompatibilità esiste e quindi le disposizioni della legge del 1933 e del decreto legislativo del 1947 debbono restare in vigore. Pertanto non può essere accolta la proposta dell'onorevole Grifone.

Insieme con questo comma cadono i successivi: i motivi di incompatibilità sussistono, per ragioni tecniche, giuridiche e sociali.

Gli ultimi tre commi riguardano una questione che esula dal tema dei miglioramenti. Non si può, in questo campo, trasformare un contratto obbligatorio in un diritto reale, e non è questa la sede per cercare di introdurre nel contratto di affitto un principio del genere. So che questo risponde ad una concezione generale, che qui è legata ai miglioramenti, per cui si vorrebbe discuterne in questa sede; ma io devo rispondere, come ha risposto il relatore, che è necessario mantenere una posizione obiettiva e che non ci pare possibile, in omaggio ai principi generali di diritto, di trasformare obbligatoriamente dei contratti personali in diritti reali. L'enfiteuta esercita gli stessi diritti del proprietario: e questo trapasso di proprietà, nei casi di affittuari che si obbligano ad eseguire permanenti migliorie, ci sembra veramente contrario ai principi generali di diritto. Possiamo giungere ad una espropriazione per altri motivi, ma non ad una

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° MARZO 1950

espropriazione per privata utilità, che non trovo giuridicamente giustificata.

Il penultimo comma dell'emendamento Grifone è una trasformazione del sistema precedente, cioè oltre al diritto dell'affittuario di trasformarsi in enfiteuta vi è qualcosa di più: l'affittuario che sostituisce a se stesso altri affittuari. Il diritto da parte dei nuovi conduttori associati di diventare enfiteuti mi sembra contrasti con i principi di diritto comune, ed equivarrebbe ad oltrepassare i limiti dell'ordinamento civile.

Per quanto riguarda l'ultimo comma devo dire che la sua formulazione è poco comprensibile: il disposto dei primi due commi non si applicherebbe qualora il fondo appartenga a piccolo proprietario, salvo che l'affittuario abbia avuto in locazione il fondo da un enfiteuta, nel quale caso l'affittuario subentra di diritto all'enfiteuta di fronte al concedente. Questa successione nell'enfiteusi, che è vietata esplicitamente dal codice civile, viene, invece, introdotta in una forma coattiva. Vi è, quindi, una nuova irregolarità, oltre quella che ho rilevato.

In sostanza, l'emendamento Grifone non tiene conto degli articoli 19 e 20 e non tiene conto dei vantaggi concessi all'affittuario; di questo emendamento non mi sembra accettabile che il terzo comma, sempre che esso sia modificato per renderlo più chiaro.

In quanto all'emendamento Gui, esso mi pare giustificato: l'onorevole proponente è preoccupato che sorga una questione di interpretazione a questo proposito. Per me, non dovrebbero sorgere molti dubbi in questa materia; comunque è bene che vi sia la maggior chiarezza possibile. Accenniamo pure alle sezioni specializzate; poi, in sede di coordinamento, si vedrà a quali sezioni specializzate noi ci potremo riferire.

Naturalmente, se nell'ultimo titolo creassimo tali sezioni presso le preture e le corti di appello, la questione sarebbe alquanto diversa. Ma l'emendamento Gui si riferisce — almeno, questa è l'interpretazione possibile — a quella sezione specializzata che si occuperà dell'equo canone.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Propongo che il terzo comma dell'emendamento Grifone, accettato in linea di principio dalla Commissione e dal Governo, sia stralciato e rinviato all'esame della Commissione.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Aderisco alla proposta dell'onorevole Miceli.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo ai voti.

ZANFAGNINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANFAGNINI. Poiché i miei colleghi di gruppo ed io voteremo a favore dei primi commi del testo Grifone e contro gli ultimi, chiedo che questo testo sia posto in votazione per divisione, nel senso di porre prima ai voti i primi sette commi (escluso il terzo, già stralciato), sino, cioè, alle parole « 2 gennaio 1940, n. 1, sono soppressi ».

Noi riteniamo preferibile, per quanto riguarda i miglioramenti, il sistema proposto dall'articolo 18 del controprogetto. Esso, invero, è più semplice, molto più accessibile e prospetta in diversa guisa ciò che costituisce non solo una facoltà — di apportare, cioè, i miglioramenti ai fondi — ma un dovere delle parti, dovere che abbiamo già sanzionato nella parte generale di questo disegno di legge. In altri termini con questi ultimi commi dell'emendamento si sottopone l'adempimento di tale dovere a tante formalità da rendere praticamente inoperanti i miglioramenti stessi, che costituiscono, invece, lo scopo cui tende il legislatore.

Allo stato attuale del diritto, il locatore può apportare dei miglioramenti senza interpellare né commissioni tecniche né l'autorità giudiziaria, ove vi sia anche contrasto di vedute con l'affittuario. Sembra, dunque, che non si debba porre in movimento un sistema così macchinoso da scoraggiare, come noi temiamo, ogni incentivo ai miglioramenti stessi.

Riteniamo, invece, più rispondente a questa finalità produttivistica che il dovere — non solo la facoltà — di apportare miglioramenti ai fondi sia indiscriminatamente riconosciuto e sancito a favore di ambedue le parti, senza bisogno di ricorrere a pareri di commissioni tecniche e a responsi dell'autorità giudiziaria.

Si è detto che con questo riconoscimento illimitato a favore dell'affittuario si ledono, in certo modo, i diritti del proprietario. Ma a noi sembra che nei primi commi dell'emendamento Grifone sia contenuta una remora contro opere di miglioria che effettivamente non tornino di utilità al fondo.

Queste sono le ragioni per cui noi voteremo a favore di tali commi del testo Grifone.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° MARZO 1950

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Il nostro gruppo voterà a favore dell'emendamento Grifone. La questione dei miglioramenti, secondo me, interessa non tanto il proprietario della terra e l'affittuario quanto la produzione nazionale. Questo non è il solito *slogan*: per persuadersene basta osservare come l'istituto dei miglioramenti nell'affitto è stato diversamente regolato dalle disposizioni legislative a seconda delle condizioni economiche della produzione dell'epoca.

Abbiamo le disposizioni del codice del 1865 che all'articolo 450 considerava i miglioramenti come delle accessioni, non dando per essi diritto all'affittuario ad indennizzo alcuno. Il proprietario riceveva gratuitamente questi miglioramenti. Da che cosa era giustificato questo criterio? Era giustificato dalle condizioni obiettive che esistevano nella produzione agricola in quel momento: si era lontani dal monopolio terriero che vi è adesso, considerato che la popolazione non superava i 26 milioni di persone su una superficie press'a poco eguale a quella attuale. Vi era allora una naturale tendenza dei contadini a migliorare la terra e non esisteva, ripeto, il monopolio terriero che, gravando molto sui canoni di affitto, precludesse la possibilità dei miglioramenti.

Successivamente nella legislazione si è riscontrata una spinta per favorire i miglioramenti: una parte del loro valore è stato reso indennizzabile dal proprietario. Una parte per noi trascurabile che certo non incoraggia gli investimenti, ma che ha segnato un passo in avanti rispetto all'indirizzo contenuto nel codice del 1865. Abbiamo avuto successivamente un tentativo, durante il fascismo (accennato dal presidente della Commissione), fatto da Tassinari con la presentazione di un disegno di legge governativo il quale favoriva ancora di più gli investimenti nei miglioramenti da parte degli affittuari. Purtroppo la proprietà (allora come adesso) ha avuto il sopravvento e questo disegno di legge, approvato dalla Camera, non andò più avanti al Senato. Ma lo scopo di questo disegno di legge era, appunto, di favorire gli investimenti nei miglioramenti.

Nel momento attuale dobbiamo tener conto di questo: i miglioramenti che sono fatti dall'affittuario sul fondo producono un aumento di valore di rendita del terreno. Ora, in un periodo nel quale vi è l'affittuario, non si fa luogo di solito alla revisione del canone

e quindi questo aumento di rendita prodotto dai miglioramenti viene goduto dall'affittuario. Ma quando questi abbandona il fondo, o comunque alla scadenza del contratto, il proprietario, nel fare il nuovo contratto, tiene conto dell'aumento del valore del fondo a seguito dei miglioramenti per fissare il nuovo canone di affitto; quindi il proprietario ricava un evidente utile dai miglioramenti stessi. Di conseguenza, se i miglioramenti non vengono indennizzati, o non vengono indennizzati per intero, si ha una appropriazione indebita, da parte del proprietario, di ciò che ha fatto il lavoratore o l'impresa.

Notiamo inoltre che, con i progressi dell'agricoltura, gli investimenti produttivi si rendono sempre più difficili perché se da un fondo privo di cultura si può ottenere, con un investimento limitato, un profitto che compensi l'investimento stesso, in un fondo a cultura più progredita è difficile poter investire utilmente ottenendo un profitto adeguato all'investimento. Quindi, se noi non favoriamo in un modo qualsiasi gli investimenti, renderemo i miglioramenti sempre più aleatori ed impossibili per lo stato stesso di progressivo naturale sviluppo dell'agricoltura.

Sostanzialmente, allo stato attuale, ci troviamo di fronte ad un conflitto tra l'interesse della proprietà fondiaria, la quale pone certi limiti agli investimenti, e l'interesse pubblico, il quale vuole che tali investimenti a scopo di miglioramenti siano fatti perché rappresentano un aumento della produzione e un maggior impiego di manodopera: e quale importanza possa avere il raggiungimento di quest'ultimo scopo, in un momento come l'attuale in cui la disoccupazione è massima, è facile immaginare.

Orbene, come interviene il Governo attraverso il suo disegno di legge per risolvere questo conflitto fra l'interesse pubblico e l'interesse della proprietà? A mio avviso esso favorisce l'interesse della proprietà perché limita i miglioramenti e li circonda di tali cautele e di tale procedura, da renderli addirittura inoperanti. Il Governo confessa che gli investimenti in agricoltura sono trascurabili, e noi osserviamo che il Governo basa la sua politica agraria sulle bonifiche le quali, in sostanza, altro non sono se non un modo per avviare gli investimenti in agricoltura, allo scopo di aumentare la produttività del terreno. Ora, se lo Stato fa ciò a spese della collettività, perché vuole frapporre ostacoli quando questi stessi investimenti, sempre allo scopo di aumentare la

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° MARZO 1950

produzione, possono essere fatti dal capitale privato?

Questa è la domanda che noi poniamo e crediamo di dare la risposta con il nostro emendamento.

V'è, a questo proposito, una obiezione della Commissione e del ministro: si oppone che noi vorremmo arrivare, attraverso la procedura che proponiamo, alla espropriazione della terra ed alla creazione della piccola e media proprietà.

Se questa è un'accusa, noi l'accettiamo di buon grado, perchè è proprio questo l'obiettivo che ci proponiamo: colpire la proprietà assenteista, e formare sulle sue spoglie la piccola proprietà attiva. Questa che il ministro chiama espropriazione non è affatto incompatibile, a nostro avviso, con lo spirito che deve informare una vera riforma dei contratti agrari. Riteniamo che alla limitazione della proprietà si possa arrivare attraverso due vie concorrenti: l'una è quella della riforma fondiaria che limita la proprietà (per superficie secondo noi, per classe di reddito secondo il Governo), l'altra è quella che noi ci proponiamo di seguire in questo caso, cioè attraverso gli investimenti, l'automatizzata decurtazione della proprietà del grande proprietario assenteista. Dopo i miglioramenti tale proprietà passerà a coloro che la hanno migliorata ed un'aliquota di valore, pari a quello dell'intero fondo prima del miglioramento, resterà al proprietario. Non vi è perciò alcun esproprio. In fondo, è questa la stessa via che dichiara di voler seguire il Governo: infatti, quando il Governo dice che la riforma fondiaria sarà fatta anche attraverso la bonifica, che cosa dice in sostanza? Che quei proprietari i quali non faranno le trasformazioni andranno soggetti alla espropriazione di una parte dei loro fondi, parte che andrà a chi tali trasformazioni sarà in grado di eseguire. Credo, appunto, che questo sia uno dei modi migliori per giungere alla formazione della piccola proprietà. Se noi riusciamo ad ottenere che un proprietario che ha cento ettari non migliorati rimanga con venti ettari trasformati che hanno lo stesso valore dei cento ettari primitivi, e consentiamo che i coltivatori e le medie imprese agricole, attraverso il loro lavoro ed i loro investimenti, entrino in possesso dei residui ottanta ettari, ben venga questa limitazione di proprietà perchè noi avremo una nuova proprietà ed una proprietà residua trasformate e produttive. Ciò farà l'interesse del proprietario, il quale rimarrà proprietario di una estensione produttiva, e dei colti-

vatori, i quali, attraverso il loro lavoro, arriveranno alla proprietà già trasformata.

CAPPI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPI. Dichiaro che voterò contro l'emendamento Grifone. E basta, in luogo della grande girandola di frasi e di argomenti dell'onorevole Miceli, basta — credo — un'osservazione di buon senso, anzi, vorrei dire, di senso comune.

Lamentiamo tutti oggi l'inadeguatezza dei mezzi finanziari ai grandi bisogni in cui versa il paese. Non abbiamo certo bisogno di sperperare i pochi mezzi che abbiamo!

Osservino i colleghi: in che cosa consiste la differenza tra il testo della Commissione e l'emendamento? Anche il testo della Commissione dice che l'affittuario ha diritto di fare tutti i miglioramenti che risultino utili, che cioè la commissione tecnica dichiara essere utili. L'emendamento Grifone in che cosa si differenzia? Esso, in sostanza, dice: invece di stabilire prima l'utilità del miglioramento, lo stabiliremo dopo. L'affittuario fa i miglioramenti sul fondo, tutti quelli che vuole, senza limiti; se alla fine non risulterà un aumento di valore, l'affittuario non avrà indennizzo.

Ma intanto si è fatto uno sperpero, intanto si è speso denaro inutilmente!

Quindi, per buon senso e per senso comune è necessario che il giudizio sulla utilità dei miglioramenti sia dato prima e non dopo, per impedire — ripeto — una spesa inutile, uno sperpero di ricchezza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi sette commi del testo Grifone (escluso il terzo):

« Gli affittuari, singoli o associati, hanno diritto di eseguire opere di miglioria a beneficio del fondo locato, con diritto a indennizzo nella misura dell'aumento di valore recato al fondo.

« Sino al pagamento dell'indennizzo l'affittuario ha diritto di ritenzione sul fondo.

« Qualora il fondo appartenga a piccolo proprietario, l'importo delle opere di miglioria che l'affittuario può annualmente eseguire con diritto a indennizzo è determinato dal contratto collettivo.

« Gli affittuari, singoli o associati, di fondi situati entro il perimetro del comprensorio di bonifica hanno diritto di eseguire, in conformità del piano generale di bonifica, le opere di competenza privata a beneficio del fondo locato, con diritto a indennizzo nella misura

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° MARZO 1950

e con le garanzie stabilite nel primo comma del presente articolo.

« La stessa norma si applica in ogni altro caso per qualsiasi opera di competenza privata a carattere obbligatorio.

« Nei confronti dell'affittuario che si avvale del diritto di cui al 5° comma del presente articolo si seguono, in quanto applicabili, le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, numero 1744.

« Il primo e secondo comma dell'articolo 20 della legge 2 gennaio 1940, numero 1, sono soppressi ».

(Non sono approvati).

Pongo in votazione la restante parte dell'emendamento Grifone:

« Gli affittuari diretti coltivatori, singoli o associati, i quali eseguono o si impegnano ad eseguire a beneficio del fondo locato sostanziali e permanenti migliorie, hanno diritto di trasformare il contratto di affitto in contratto di enfiteusi.

« Qualora tra i lavoratori a salario e a partecipazione del fondo condotto dall'affittuario non diretto coltivatore si costituisca, per la conduzione e la diretta coltivazione del fondo medesimo, una associazione avente capacità giuridica, e l'affittuario entri a farne parte conferendo i capitali di scorta e partecipando alla direzione tecnica, l'associazione che col consenso dell'affittuario si surroga nel diritto di questo verso il proprietario, ha diritto di trasformare il contratto di affitto in contratto di enfiteusi se esegue o si impegna ad eseguire a beneficio del fondo locato sostanziali e permanenti migliorie.

« Il disposto dei due commi precedenti non si applica qualora il fondo appartenga a piccolo proprietario, salvo che l'affittuario abbia avuto in locazione il fondo da un enfiteuta. In tal caso l'affittuario subentra di diritto all'enfiteuta di fronte al concedente ».

(Non è approvata).

Pongo in votazione l'emendamento Gui, accettato dal Governo, salvo coordinamento:

Sostituire in tutto l'articolo alla parola: giudice, le parole: la sezione specializzata ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo della Commissione, modificato secondo l'emendamento Gui.

(Miglioramenti).

« Se una parte intende compiere sul fondo locato determinati miglioramenti e l'altra si oppone, la sezione specializzata, sentite le parti, può autorizzarne l'esecuzione, qualora la commissione provinciale prevista dall'articolo 15 esprima parere favorevole circa la utilità per il fondo e per la produzione.

« A tal fine la parte che intende compiere i miglioramenti deve presentare il progetto con l'indicazione delle opere e della spesa alla sezione specializzata, la quale assegnerà alla commissione un congruo termine per la formulazione del proprio giudizio, salvo che il parere favorevole non sia stato preventivamente ottenuto.

« Quando i miglioramenti sono stati proposti dall'affittuario, l'autorizzazione non può essere concessa se non risulta la sua capacità economica e non sia garantita l'esecuzione tecnica, o se egli è stato inadempiente agli obblighi contrattuali.

« La sezione specializzata assegna un congruo termine perchè i miglioramenti siano eseguiti.

« I miglioramenti compiuti a norma del presente articolo, e dell'articolo 24, sono tenuti in conto agli effetti dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 3 ».

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà rimesso alla Commissione, secondo le modalità già approvate dalla Camera.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere subito alla votazione a scrutinio segreto della proposta di legge numero 623.

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge dei deputati D'Ambrosio e altri: « Graduatoria del concorso magistrale B-6 » (623).

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1º MARZO 1950

Comunico alla Camera il risultato della votazione:

Presenti e votanti	313
Maggioranza	157
Voti favorevoli	217
Voti contrari	96

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione.

Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrico — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amicone — Arata — Arcangeli — Ariosto — Armosino — Artale — Audisio — Avanzini — Azzi.

Babbi — Baglioni — Bagnera — Baldasari — Balduzzi — Bartole — Basile — Bellardi — Belloni — Beltrame — Bernardi — Bernieri — Bersani — Berti Giuseppe fu Angelo — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bertola — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bima — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bottai — Bucciarelli Ducci — Bulloni — Burato — Buzzelli.

Cacciatore — Caccuri — Cagnasso — Calosso Umberto — Capalozza — Cappi — Capugni — Capua — Cara — Carcaterra — Carignani — Caronia Giuseppe — Caroniti Fildelfio — Carpano Maglioli — Carratelli — Carron — Cassiani — Castellarin — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavallotti — Cavazzini — Cecconi — Cerabona — Ceravolo — Cessi — Chiarini — Chieffi — Chini Coccoli Irene — Chiostergi — Cifaldi — Cimentini — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colitto — Colleoni — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Corbi — Corona Achille — Corona Giacomo — Costa — Cremaschi Carlo — Cucchi — Cuttitta.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — Dami — D'Amico — De Caro Gerardo — De^{co} Cocci — Delle Fave — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Meo — De Michele — Di Donato — Diecidue — Di Leo — Di Vittorio — Dominedò — Donati — Donatini — Dossetti — Ducci.

Ebner — Ermini.

Fabriani — Fadda — Failla — Fanelli — Fanfani — Faralli — Farinet — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Fietta — Fina — Firrao Giuseppe — Foderaro — Franceschini — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Garlato — Gasparoli — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giolitti — Giordani — Giovannini — Giulietti — Giuntoli Grazia — Gottelli Angela — Grammatico — Grifone — Guerrieri Emanuele — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo.

Imperiale — Improta — Iotti Leonilde.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Marca — La Rocca — Lantana — Latorre — Lazzati — Lecciso — Leonetti — Liguori — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Lombardini — Longoni — Lozza.

Malagugini — Malvestiti — Mancini — Mannironi — Manuel-Gismondi — Marabini — Marazzina — Marcellino Colombi Nella — Marengi — Marotta — Martinelli — Martino Gaetano — Marzi Domenico — Mastino del Rio — Mattei — Matteucci — Mazza Crescenzo — Mazzali — Meda Luigi — Melis — Melloni Mario — Menotti — Miceli — Micheli — Michelini — Mondolfo — Montagnana — Monterisi — Monticelli — Montini — Moro Aldo — Moro Girolamo Lino — Mürdaca.

Nasi — Natta — Nicotra Maria — Notarianni — Novella — Numeroso.

Pacati — Pagliuca — Pajetta Gian Carlo — Palazzolo — Pallenzona — Paolucci — Parente — Pecoraro — Pelosi — Perlingieri — Perrotti — Pertusio — Pesenti Antonio — Pessi — Petrone — Piasenti Paride — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Pirazzi Maffiola — Polletto — Ponti — Proia — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repposi — Ricci Giuseppe — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Roasio — Roberti — Rochetti — Rocco — Roselli — Rumor — Russo Carlo.

Sabatini — Saccenti — Sallis — Sala — Salerno — Salvatore — Sammartino — Sampietro Umberto — Sannicolò — Santi — Scaglia — Scalfaro — Scappini — Schiratti — Scoca — Sedati — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Silipo — Spoleti — Stella — Stuardi — Sullo — Suraci.

Tarozzi — Taviani — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Tolloy — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosi — Tozzi Condivi — Treves — Troisi — Tudisco — Turco Vincenzo — Turnaturi.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° MARZO 1950

Valandro Gigliola — Valsecchi — Venegoni — Vicentini Rodolfo — Viola — Vocino.

Zaccagnini Benigno — Zagari — Zanfagnini Umberto.

Sono in congedo:

Alliata.

Bavaro — Bensi — Benvenuti — Bettinotti — Bonfantini — Bonino.

Caiati — Cavalli.

Del Bo — De Palma — Dugoni.

Gallo Elisabetta — Giannini Guglielmo — Greco — Guerrieri Filippo.

Lizier — Lo Giudice.

Mastino — Maxia — Molinaroli — Musini.

Paganelli — Pucci Maria.

Raimondi — Resta.

Saggin — Salizzoni — Sampietro Giovanni.

Viale — Vigo — Volpe.

Walter.

Annuncio di interrogazioni, di interpellanze e di una mozione.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, delle interpellanze e della mozione pervenute alla Presidenza.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali delle opere di sistemazione del fiume Adige siano state eseguite in applicazione del decreto-legge 1° dicembre 1938, n. 1810, e quali attualmente si abbia intenzione di eseguire. (1126) « COSTA, CESSI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali direttive sono state impartite alle forze di pubblica sicurezza in Sicilia, le quali restano inerti spettatrici davanti all'aperta apologia di fascismo compiuta con molta frequenza, in questi ultimi tempi, da esponenti repubblicani del M.S.I. La polizia, invece, interviene contro i cittadini che protestano per la sfacciata violazione della legge, arrivando a caricare, come domenica 26 febbraio 1950 ad Avola, i lavoratori antifascisti. (1127) « FAILLA, D'AGOSTINO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri delle finanze e della marina mercantile, per conoscere il criterio onde le navi inferiori a mille tonnellate sono state escluse dalla licenza

indetta dai Monopoli per il trasporto del sale nel Tirreno, e per sapere se non ritenga opportuno revocare tale esclusione, in vista del grave contraccolpo che essa procura al naviglio minore, già sensibilmente in crisi, specie nei settori del traffico e del lavoro marittimo.

(1128)

« SALERNO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri delle finanze e della marina mercantile, perché indichino le ragioni che hanno fatto escludere dalle possibilità di trasporto sale le navi di tonneggio minore, con grave danno dell'armamento ed aumento della disoccupazione marinara già grave per la crisi in atto.

(1129)

« MAZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni per le quali non si provvede a quanto occorre, perché siano al più presto completati cinque stabili per ricovero di senza-tetto, di cui fu iniziata in San Pietro Avellana (Campobasso) la costruzione nel 1946, lasciata poi del tutto incompleta dalla ditta Marzano, appaltatrice, nel 1948.

« Urge completarli perché trenta famiglie, ancora profughe, di altri comuni, attendono l'alloggio e la possibilità di riprendere nel proprio comune il proprio lavoro, ed anche perché, continuando a rimanere nello stato di abbandono, in cui si trovano, andrebbero sicuramente in rovina.

(1130)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere le sue decisioni in merito al voto, formulato il 28 gennaio 1950, della Commissione centrale per la finanza locale, secondo cui si dovrebbe provvedere alla erogazione da parte dello Stato di contributo a favore delle 36 provincie, in quel voto indicate, dell'importo di lire 5.472.000.000 indispensabile per il pareggio del loro bilancio preventivo 1949, e si dovrebbe altresì provvedere subito alla approvazione dei bilanci stessi; e per conoscere, in particolare, quali provvedimenti intenda prendere a favore dell'Amministrazione provinciale di Campobasso che — essendo il suo bilancio 1949 deficitario di 112 milioni — trovasi in allarmante situazione, in quanto il Banco di Napoli — cassiere provinciale — ha sospeso, essendo creditore di 90 milioni, ogni ulteriore pagamento con grave disagio di impiegati, imprese, operai. (1131) « COLITTO ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° MARZO 1950

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per adeguare alle onerose necessità del servizio l'ufficio del Genio civile di Reggio Calabria, oberato di lavoro in conseguenza della attuazione della legge 29 luglio 1949, n. 531, per la concessione dei mutui ai danneggiati dal terremoto 28 dicembre 1908.

(1132)

« SPOLETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se risponda a verità la notizia pubblicata su alcuni giornali romani del 27-28 febbraio 1950, secondo cui codesto Ministero ha rifiutato la concessione delle riduzioni ferroviarie sulle linee della Sardegna in occasione della prossima Fiera di Cagliari, con evidente detrimento degli interessi degli espositori e dell'importanza della Fiera stessa; e in caso positivo se non intenda sollecitamente concedere tali normali riduzioni. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(2076)

« ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere come intenda affrontare e risolvere il problema dei contributi per opere di miglioramento fondiario nel Molise, ammontanti oggi a circa tre miliardi di lire e le cui numerose domande sostano sui tavoli dell'Ispettorato compartimentale competente, ingenerando giusto malcontento in mezzo alla popolazione rurale laboriosa e paziente del Molise, alla quale non vengono ancora pagati i contributi richiesti anche da alcuni anni. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(2077)

« SAMMARTINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali disposizioni intende emanare affinché il lavoro, per le liquidazioni e le riliquidazioni delle pensioni degli insegnanti di scuola secondaria e di scuola elementare — in base alla legge 29 aprile 1949, n. 221, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 20 maggio 1949, n. 116 — abbia finalmente inizio e vada a compimento sollecitamente. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

(2078)

« LOZZA, CHINI COCCOLI IRENE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere se sia vero che per una istanza di re-

voca di epurazione, presentata alla Sezione speciale del Consiglio di Stato e di cui al fascicolo n. 3472, riguardante il tenente colonnello nella riserva dei carabinieri Alfonso Demitry, si sia verificato in un primo tempo il totale « smarrimento » dell'incartamento; che, rinnovati gli atti, sia stata assunta una prima decisione omettendo la valutazione di un importantissimo certificato dell'autorità giudiziaria, certificato « sparito » dal fascicolo; che, ripresentati nuovi documenti, uno di questi, diretto dal comando carabinieri di Roma al presidente Ferraris, non sia giunto al destinatario; che riassunta in decisione la istanza sia « sparito » infine e nuovamente il già citato documento dell'autorità giudiziaria.

« Per conoscere inoltre se sia vero che la prima accusa mossa dall'Alto Commissario Scoccimarro al Demitry sia stata che egli « era un ufficiale dei carabinieri congedato per riduzione dei quadri », mentre successivamente detta accusa sia stata trasformata nell'altra e cioè « quale ufficiale dei carabinieri ebbe a specializzarsi in materia politica, perseguitando i movimenti antifascisti », accusa quest'ultima ricavata dai numerosi encomi, tutti registrati a matricola, rivolti al Demitry dal Ministero della guerra, dal comando generale dell'Arma e da comandi di divisione.

(2079)

« SCIAUDONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se risponde a verità la voce diffusasi tra i ferrovieri di Foggia secondo cui starebbe per essere ceduta a privati appaltatori la gestione del teatro di quel dopolavoro ferroviario, e se non ritenga opportuno — perché detto teatro possa assolvere la funzione ricreativa ed educativa per la quale è stato creato — di affidarne la gestione allo stesso dopolavoro, evitando così anche esose speculazioni che tenderebbero a monopolizzare la vita teatrale foggiana, a tutto danno delle classi meno abbienti.

« D'altra parte sarebbe strano se, dimenticando che a Foggia vivono ben 2500 ferrovieri con le rispettive famiglie, si volessero, per quel dopolavoro, adottare misure diverse da molti altri confratelli d'Italia. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(2080)

« IMPERIALE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministri dei trasporti, per conoscere i provvedimenti che intende adottare perché, una buona volta, a Foggia, siano portati a compimento gli alloggi in prolungamento del decimo isolato case per ferrovieri, tenuto conto della ca-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° MARZO 1950

renza di abitazioni in quella città ed anche in considerazione che non si sta offrendo un simpatico spettacolo impiegando anni ed anni per costruire un modestissimo numero di appartamenti in una città tanto martoriata dalla guerra.

« L'interrogante tiene a mettere in evidenza che per lo stesso motivo ebbe ad interrogare l'onorevole Ministro dei trasporti circa due anni or sono. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2081)

« IMPERIALE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritiene opportuno di inserire nei decreti ministeriali relativi al conferimento dell'incarico per l'insegnamento di materie tecniche e del disegno nelle scuole professionali e di avviamento, fra i titoli che danno diritto a conseguire l'incarico stesso, la laurea in architettura.

« Tale provvedimento si rende necessario perché alcune commissioni hanno rifiutato di accogliere le domande dei laureati in architettura, sostenendo che essi non sono contemplati nei decreti ministeriali. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2082)

« FRANCESCO DE MARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potrà essere concesso al comune di Matrice (Campobasso) il contributo, richiesto ai sensi della legge Tupini, necessario perché possa, poi, ottenere il mutuo occorrente per la costruzione in quel centro dell'edificio scolastico. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2083)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se ed in qual modo intende intervenire per il necessario consolidamento del lato nord dell'abitato di Civitacampomarano (Campobasso) che, in corrispondenza della Chiesa San Giorgio, è minacciato dalle erosioni del torrente Mordale e dalle degradazioni che gli agenti atmosferici provocano alla costa arenaria, sulla sommità della quale è costruito l'abitato. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2084)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se

ritiene che sia infine arrivata l'ora della costruzione della strada (8 chilometri) Tufara (Campobasso)-Castelvetere (Benevento) di cui venne progettata la costruzione sin dal 1844, e cioè dal governo borbonico. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2085)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni per le quali non si provvede ancora alla ricostruzione delle strade interne del comune di Filignano (Campobasso) danneggiate dalla guerra, nonché alle riparazioni necessarie al cimitero, alla chiesa di San Pasquale, sita nella frazione di Cerasuolo, ed a numerose case private. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2086)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni per le quali non si provvede ancora alle demolizioni ed agli sgomberi di macerie necessari nel comune di Pescopennataro (Campobasso) distrutto dalla guerra, pur essendo stati dati dall'E.C.A. i fondi all'uopo occorrenti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2087)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni per le quali non si provvede al completamento dell'edificio scolastico di Pescopennataro (Campobasso), pur essendo stata data dall'E.C.A. la somma all'uopo occorrente. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2088)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se e quando potranno essere completati i lavori di riparazione del Municipio di Pescopennataro (Campobasso) e potrà essere ricostruito l'arredamento. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2089)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando ritiene che possano essere iniziati i lavori di costruzione dell'acquedotto « Le Forme », che interessa la laboriosa popolazione di Pizzone (Campobasso), la quale ha approvato la

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° MARZO 1950

somma occorrente per l'esecuzione dell'opera il cui progetto è stato anche approvato dalle competenti autorità. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2090)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se e quando potrà essere concesso il contributo, chiesto dal comune di Colledanchile (Campobasso), indispensabile per potere ottenere dalla Cassa depositi e prestiti il mutuo di lire 60.900.000 occorrente per la costruzione dell'edificio scolastico in quel centro abitato. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2091)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se e quando potrà essere costruita la fognatura nella frazione Casale del comune di Duronia (Campobasso), che è assolutamente indispensabile per l'igiene di quella borgata. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2092)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Governo, per sapere se intenda provvedere di urgenza a che chi possiede il latifondo dell'ex lago Fucino sia obbligato ad adempiere agli obblighi fondamentali connessi con il diritto di proprietà ed a quelli particolari e contrattuali, connessi e dipendenti dalla costituzione stessa del latifondo nell'antico alveo del lago Fucino.

« Là dove il proprietario si è dimostrato trascurato e negligente per l'interesse ed i bisogni degli agricoltori e dell'agricoltura, e cioè nella costituzione del fondo delle strade poderali, nella conservazione e buona tenuta della rete dei canali di scolo delle acque, nella irrigazione del territorio, che ne sia suscettibile, nel prosciugamento e successiva utilizzazione agricola delle terre attualmente acquitrinose, si provveda a norma delle leggi vigenti per zone speciali, integrate, occorrendo, da decreti prefettizi o ministeriali o da disposizioni legislative apposite, che le applichino al territorio fucense e, per quanto riguarda il deperimento progressivo della maggior parte del territorio affittato nei riguardi della produzione agricola, deperimento dipendente principalmente dal dislocamento dei lavoratori, tutti dimoranti lontani dalle aziende, perché fuori del latifondo, si imponga un provvedimento che annulli alcune disposizioni do-

minicali attualmente vigenti, cioè quelle che inibiscono la costruzione di un qualunque edificio nella zona affittata, e che perciò rendono disagiato il lavoro, impossibile il progresso agricolo, collegato, in quella zona, naturalmente fertile, con una lavorazione profonda ed accurata e, soprattutto, con la presenza nella azienda di abbondante bestiame.

« A questo riguardo si domanda al Governo che vengano applicate al Fucino le norme e le provvidenze per la costituzione ed il funzionamento dei comprensori di bonifica, sostituendo, ove occorra, l'Amministrazione provinciale o altro ente pubblico (comuni o consorzio di comuni), al possidente che vi si rifiuta, nella domanda di delimitazione del comprensorio e di progettazione delle opere da eseguire; e, in tal caso, si provveda ad eseguire subito, nel comprensorio così costituito, le opere indicate, per il cui finanziamento valgano le anticipazioni, a breve termine, di enti bancari e si suggerisce, qualora i proprietari non se ne facciano iniziatori, che vengano autorizzati gli affittuari (con diritto di recupero della quota erogata nella miglioria sul fondo locato, allo scioglimento del contratto), a costruire, utilizzando i contributi governativi consueti, edifici rurali sul territorio agricolo gestito, alla condizione inderogabile che l'estensione attuale di questo sia adeguata a costituire un podere di media estensione, indivisibile per l'avvenire e sempreché non ostino interessi generali o scapiti tecnici: ciò in concordanza col piano di trasformazione e, in caso di opposizione, si faccia giudice ed arbitro l'Ispettorato agrario provinciale, dopo che questi abbia inteso le parti interessate.

(295)

« RIVERA ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro degli affari esteri, per conoscere in qual modo il Governo, in relazione alle note recenti dichiarazioni del Ministro degli esteri jugoslavo, relative al Territorio Libero di Trieste, intenda tutelare gli interessi del Paese; e se non ritenga necessario fare dei passi presso i Governi degli Stati Uniti d'America, Gran Bretagna e Francia affinché l'impegno solennemente assunto nei confronti dell'Italia con la dichiarazione anglo-franco-americana del 20 marzo 1948 sia riconfermato ed abbia esecuzione.

(296)

« RUSSO PEREZ, ROBERTI, MICHELINI, ALMIRANTE, MIEVILLE ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° MARZO 1950

« La Camera,

considerato che il Governo non ha ancora assolto all'impegno assunto con l'accettazione dell'ordine del giorno Fuschini, approvato dalla Camera nella seduta dell'11 maggio 1949, e per il quale è stata sospesa la discussione della proposta di legge dei deputati Silipo ed altri, contenente modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 457, per il riordinamento dei Patronati scolastici (230);

invita il Governo a non procrastinare più oltre la presentazione del disegno di legge che definisca le norme di applicazione dell'articolo 81 della Costituzione, richiesto dall'ordine del giorno medesimo, e, indipendentemente dalla presentazione di esse, ritenendo che sia urgentissimo potenziare i Patronati scolastici, in maniera che possano esercitare la loro opera benefica a vantaggio dell'infanzia bisognosa, lo invita altresì a trovare la copertura necessaria al finanziamento di tali enti, in base alla proposta stessa, sicché sia possibile riprenderne la discussione in Assemblea ».

(20) « SILIPO, CHIESA TIBALDI MARY, FAZIO LONGO ROSA, NASI, FRANCESCHINI, BIANCHINI LAURA, BIANCHI BIANCA, DE CARO RAFFAELE, RAVERA CAMILLA, DE MARTINO FRANCESCO, ZANFAGNINI UMBERTO, CALOSSO UMBERTO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

Quanto alla mozione, sarà fissata in seguito la data della discussione.

La seduta termina alle 19,20.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — *Approvazione degli articoli e approvazione finale del disegno di legge:*

Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile. (*Urgenza*). (*Approvato dal Senato*). (427). — *Relatore Rocchetti*.

2. — *Discussione della proposta di legge:*

Senatori BUONOCORE ed altri: Mantenimento temporaneo in servizio di magistrati dopo il raggiungimento dei limiti di età. (*Approvata dal Senato*). (955). — *Relatori: Fietta, per la maggioranza, e Riccio, di minoranza*.

3. — *Discussione dei disegni di legge:*

Riordinamento dei giudizi di Assise. (709) — *Relatori: Riccio, per la maggioranza, e La Rocca, di minoranza*.

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento. (*Approvato dal Senato*). (251). — *Relatore Tozzi Condivi*.

Emendamenti al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale. (606). — *Relatori: Bellavista e Carron*.

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Ayres, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore Repossi*.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica. (*Modificato dal Senato*). (22-B). — *Relatore Tesouro*.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI